

CASTELLO S.G.R. S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e
successive modifiche ed integrazioni**

(Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2020)

DEFINIZIONI.....	4
PARTE GENERALE	7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	7
2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	9
3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA SGR.....	10
4. CODICE ETICO DELLA SGR	11
5. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO.....	11
6. DESTINATARI	13
7. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	15
8. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15
8.1. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO.....	16
8.2. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	17
8.3. VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	17
8.4. INFORMAZIONI DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIALI.....	17
8.5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV.....	18
8.6. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ODV.....	19
8.7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	19
9. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	19
9.1. RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO	20
9.2. ATTIVITÀ DI TESORERIA.....	20
9.3. GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI IN TITOLI	20
9.4. GESTIONE FATTURAZIONE/RENDICONTAZIONE - RAPPORTI CON FORNITORI - ADEMPIMENTI TRIBUTARI.....	20
9.5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	20
9.6. PROCESSI ESTERNALIZZATI.....	20
10. SISTEMA DISCIPLINARE	20
10.1 PRINCIPI GENERALI.....	21
10.2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	21
10.3. QUADRI - IMPIEGATI.....	21
10.3.1. VIOLAZIONI.....	22
10.3.2. SANZIONI.....	22
10.4 DIRIGENTI	24

10.4.1. VIOLAZIONI.....	24
10.4.2. SANZIONI.....	25
10.5 VERTICE AZIENDALE.....	26
10.5.1. VIOLAZIONI.....	26
10.5.3. COESISTENZA DI PIÙ RAPPORTI IN CAPO AL MEDESIMO SOGGETTO	27
10.6 SOGGETTI TERZI.....	27
PARTE SPECIALE A "REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"	28
PARTE SPECIALE B "DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI"	34
PARTE SPECIALE C "REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI"	38
PARTE SPECIALE D "REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONI DEL MERCATO".....	46
PARTE SPECIALE E "OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" E "DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE"	52
PARTE SPECIALE F "REATI DI RICETTAZIONE, DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO"	60
PARTE SPECIALE G "REATI AMBIENTALI"	62
ALLEGATO 1 CATALOGO DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI PER L'OPERATIVITA' DELLA SGR	65
ALLEGATO 1 BIS CATALOGO DEGLI ALTRI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI	113

DEFINIZIONI

Amministratore Delegato o AD: si intende l'amministratore delegato della SGR.

Area Investimenti: si intende l'area, all'interno della SGR, affidata alla responsabilità dell'Head of Investment, la quale si occupa, *inter alia*, dell'attività di gestione dei fondi, come meglio declinato nelle procedure aziendali.

Area o Funzione Internal Audit: si intende la funzione della SGR, affidata ad uno specifico responsabile, la quale compie le attività inerenti la revisione interna, consistenti nella valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della SGR.

Area o Funzione Affari Legali e Societari: si intende la funzione, all'interno della SGR, affidata ad uno specifico responsabile, la quale compie le attività di consulenza e gestione di tutti gli aspetti legali e societari che possono riguardare la SGR.

Area o Funzione Compliance: funzione che si occupa di verificare la conformità di processi e delle procedure della SGR, nonché dei comportamenti posti in essere, alla regolamentazione interna ed esterna applicabile.

Area Competente o Funzione Aziendale Responsabile: si intende la Funzione alla quale è assegnata l'applicazione di un protocollo o deputata a svolgere specifiche attività o a compiere determinati atti.

Autorità di Vigilanza: si intendono le Autorità di Vigilanza - Banca d'Italia, Consob e UIF (Unità di Informazione Finanziaria) - sotto il cui controllo la SGR è posta.

CFO/COO: si intende il responsabile dell'area, all'interno della SGR, che si occupa, *inter alia*, delle attività inerenti la gestione amministrativa degli affari della SGR e dei fondi, come meglio declinato nelle procedure aziendali, nonché referente delle attività svolte dall'IT *provider*.

Codice Etico: si intende il codice adottato dalla SGR contenente i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, nonché i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell'interesse della Società.

Collaboratori: si intendono i soggetti che intrattengono con la Società e/o i Fondi rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione e/o di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale; si intendono altresì quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società e/o i Fondi verso terzi. A titolo esemplificativo, sono considerati Collaboratori i componenti

di comitati consultivi/tecnici dei FIA che non siano anche dipendenti e/o esponenti aziendali della SGR.

Collegio Sindacale: si intende l'organo di controllo della SGR.

Consiglio di Amministrazione: si intende l'organo di supervisione strategica della SGR.

Consulenti: si intendono coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Società e/o i Fondi, nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto o Decreto Legislativo: si intende il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Destinatari: si intendono i soggetti a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo e, a vario titolo, tenuti alla sua osservanza.

Ente: si intende una persona giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica.

FIA o Fondi: si intendono gli OICR immobiliari promossi e/o gestiti dalla SGR.

Fornitori: si intendono coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società e/o dei Fondi. A titolo esemplificativo, sono considerati Fornitori i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui la SGR, in "proprio" o per conto dei Fondi, abbia conferito un incarico e/o un appalto ovvero i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui la Società, in "proprio" o per conto dei Fondi, abbia esternalizzato una funzione aziendale (c.d. "outsourcing"), anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari applicabili alle società di gestione di FIA.

Illeciti Amministrativi: si intendono gli illeciti che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa della Società.

Modello Organizzativo: si intende il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto, idoneo a prevenire i Reati e gli Illeciti Amministrativi.

Organismo di Vigilanza o OdV: si intende l'organismo della SGR, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

Parte Generale: si intende la parte del Modello Organizzativo nella quale sono fissate le generali regole di condotta e le procedure che la SGR deve osservare nella propria operatività generale.

Parte/i Speciale/i: si intendono le parti del Modello Organizzativo che individuano e regolano i Processi a Rischio.

Partner: si intendono le controparti contrattuali con cui la Società, in “proprio” o per conto di un Fondo, addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate nell’ambito di Processi a Rischio.

Principi di Comportamento: si intendono i principi indicati nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento dei compiti di cui alla rispettiva Parte Speciale.

Processi a Rischio: si intendono le attività prestate dalla SGR nel cui ambito possono essere commessi i Reati e gli Illeciti Amministrativi.

Protocolli: si intendono i principi, le regole e le modalità operative, delineate nelle varie Parti Speciali, a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività ivi indicate.

Pubblica Amministrazione: si intendono gli organi e gli uffici dello Stato, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, incluse le Autorità di Vigilanza sotto il cui controllo è posta la SGR.

Reati: si intendono i reati che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa della Società.

SGR o Società: si intende Castello SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Puccini 3.

Sistema Disciplinare: si intende l’insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano i Principi di Comportamento e i Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo.

Società di Revisione: si intende la società alla quale la SGR ha affidato la revisione legale dei conti.

Soggetti Terzi: i Consulenti, i Fornitori e i Partner nonché la Società di Revisione.

Testo Unico della Finanza o TUF: si intende il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001) recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* è entrato in vigore nel nostro Paese il 4 luglio 2011, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300 (art. 11).

L’emanazione del Decreto si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali ed ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell’ente a seguito della commissione di una serie tassativa di reati od illeciti amministrativi da parte di soggetti legati con l’ente stesso da un rapporto funzionale.

Il testo originario del Decreto prendeva in considerazione una griglia limitata di reati dalla cui commissione scaturiva la conseguente ed autonoma responsabilità amministrativa per l’ente.

Successivamente, l’elenco delle fattispecie rilevanti è stato ampliato e ricomprende, ad oggi, numerose ipotesi di reato di seguito oggetto di analitica descrizione.

La responsabilità dell’ente sussiste qualora il reato o l’illecito amministrativo sia commesso nel suo interesse o vantaggio.

L’ente non rimane coinvolto, viceversa, nel caso in cui l’autore degli stessi abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5).

“L’interesse” coincide con un beneficio diretto conseguito a seguito della commissione del fatto - reato; il “vantaggio” si realizza nel momento in cui l’autore, pur non agendo specificamente al fine di favorire l’ente, con la sua condotta abbia fatto conseguire un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno.

Il rapporto funzionale che lega alla persona giuridica l’autore dell’illecito penale può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto.

Qualora l’autore del reato o dell’illecito amministrativo sia una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente, a carico di quest’ultimo è stabilita una presunzione di responsabilità.

Ciò in considerazione del fatto che la persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente.

Non c'è presunzione di responsabilità a carico dell'ente qualora l'autore del reato sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art. 7).

In quest'ultimo caso, il Decreto ricollega il coinvolgimento dell'ente ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale. L'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza non ricorre ove *"L'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione..."*.

La responsabilità dell'ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale.

Preposto all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni è il giudice penale competente per i reati a cui accede l'illecito amministrativo (art. 36).

Si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale (art. 34).

Il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che comporta, in caso di declaratoria di responsabilità, l'applicazione alla persona giuridica sempre di una sanzione pecuniaria determinata in base ad un sistema per quote (art. 10).

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi specificamente previsti dalla norma (art. 13), sanzioni interdittive (art. 9, comma II) quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto, inoltre, prevede che le misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole - possano essere applicate, su richiesta del pubblico ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini (art. 45).

Con la sentenza di condanna viene obbligatoriamente applicata l'ulteriore sanzione della confisca del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19).

Infine, l'applicazione di una sanzione interdittiva può comportare la pubblicazione della sentenza di condanna, che avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (art. 18).

Il giudice, al verificarsi di specifiche condizioni, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15).

Il profitto che deriva dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

L'ente può essere chiamato a rispondere per condotte che si sono consumate all'estero purché il soggetto che agisce sia funzionalmente legato all'ente, l'ente abbia la sede principale in Italia e nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4).

Tale disciplina si applica anche alle società estere che operano in Italia, indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia.

2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Il presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si fonda su di una carenza organizzativa che rende possibile la commissione del reato.

Il Decreto prevede per l'ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità se:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato *“modelli di organizzazione, di gestione e di controllo”* idonei a prevenire i reati;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un *organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito *eludendo fraudolentemente* i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi è stata *omessa o insufficiente vigilanza* da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede (art. 6).

La rilevanza del Modello Organizzativo è duplice. Da una parte, funge da criterio di esclusione della punibilità (se adottato efficacemente prima del sorgere della

“patologia”); dall’altra rappresenta uno strumento per attenuare le conseguenze sanzionatorie conseguenti all’accertamento della responsabilità per l’ente (se adottato *post factum*).

I requisiti strutturali che deve possedere un Modello Organizzativo sono: l’efficacia (l’idoneità dei meccanismi di controllo predisposti ad identificare le operazioni anomale), la specificità (l’identificazione puntuale delle aree a rischio, l’individuazione delle modalità di gestione finanziarie, in caso di precedenti illeciti focalizzazione dei sistemi di controllo che tengano conto della storia della società) e l’attualità (il costante adeguamento delle procedure anche in relazione al progressivo ampliarsi normativo che sanziona un numero sempre maggiore di illeciti).

Il Modello Organizzativo consiste in un insieme di regole di carattere generale ed operative il cui rispetto - nello svolgimento di attività nell’ambito dei processi a rischio - consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.

Le disposizioni comportamentali (le procedure) e i principi contenuti nel documento hanno lo scopo di far conoscere ai Destinatari le condotte da tenere nell’ambito dei processi a rischio e di individuare i soggetti responsabili, nonché quelli coinvolti.

Il Modello Organizzativo prevede obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dello stesso e prevede, altresì, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni in esso contenute.

3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA SGR

La SGR - nell’ambito del sistema di controllo preventivo già esistente - ha portato a compimento le attività necessarie per l’adeguamento di tale sistema a quanto previsto dal Decreto.

La Società, con l’adozione del presente Modello Organizzativo, si pone l’obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di procedure che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto ed alle successive modificazioni intervenute, sia in termini di prevenzione dei reati e degli Illeciti Amministrativi, che in termini di controllo dell’attuazione del Modello Organizzativo e dell’eventuale irrogazione di sanzioni.

I principi di comportamento e le procedure (i protocolli) si integrano con le altre procedure, con l’organigramma e con il sistema di attribuzione di poteri già esistenti nell’ambito della SGR stessa.

Tra le finalità del Modello Organizzativo vi è anche quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari che operano nei processi a rischio di poter incorrere in illeciti che comportano delle sanzioni sia a carico degli stessi sia a carico della SGR.

Il processo di adeguamento, ai fini della definizione del Modello Organizzativo, è stato effettuato tenendo conto dei dettami del Decreto, dell'ultima versione delle "Linee Guida" di Confindustria approvate il 7 marzo 2012 (e da ultimo aggiornate nel marzo 2014), del codice di comportamento di Assogestioni, nonché delle specifiche iniziative già attuate dalla SGR in materia sia di controllo che di "corporate governance".

La prima versione del Modello Organizzativo è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della SGR con delibera del 2 luglio 2008. La seconda versione del Modello Organizzativo è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della SGR con delibera del 12 novembre 2012, la terza versione è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 17 maggio 2016, mentre la quarta versione è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 12 ottobre 2017.

Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale, e di una serie di Parti Speciali che individuano e regolano i Processi a Rischio.

4. CODICE ETICO DELLA SGR

La SGR ha predisposto un Codice Etico, che contiene i principi rappresentativi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e vario livello, agiscono per conto e nell'interesse della Società.

Le disposizioni del Modello Organizzativo si integrano con i principi generali contenuti nel Codice Etico.

5. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO

L'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto, prevede che il Modello Organizzativo debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati". La SGR ha provveduto ad analizzare il proprio contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli ai sensi del Decreto.

Tale analisi è stata condotta, avvalendosi anche di società di consulenza e di professionisti esterni, attraverso l'esame della documentazione aziendale (attività svolta, processi principali, organigrammi, procure, disposizioni organizzative, ecc.) ed una serie di interviste con i responsabili della struttura aziendale.

Il lavoro di analisi e di realizzazione del Modello Organizzativo si è sviluppato in diverse fasi e con modalità tali da consentire la ricostruzione dell'attività realizzata.

Successivamente a tale attività la SGR ha provveduto:

- a) ad individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i Reati e gli Illeciti Amministrativi;
- b) ad individuare i soggetti e le funzioni aziendali interessati;
- c) ad analizzare i rischi potenziali nonché le eventuali modalità di commissione degli illeciti;
- d) a definire e, all'occorrenza, ad adeguare il sistema dei controlli interni.

Al termine di tale fase sono state individuate le seguenti attività aziendali nel cui ambito il rischio di commissione di Reati e/o Illeciti Amministrativi è ritenuto maggiormente significativo:

1. rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. predisposizione del bilancio civilistico;
3. rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
4. selezione di Soggetti Terzi;
5. circolazione, monitoraggio e comunicazione delle informazioni riservate e privilegiate;
6. gestione delle misure a tutela della sicurezza dei lavoratori;
7. riciclaggio.

Le attività aziendali sopra individuate possono rilevare sia nell'attività svolta dalla Società "in proprio" sia nell'attività che la Società svolge per conto dei Fondi.

La SGR ha ritenuto quindi di regolamentare i processi con riferimento alle seguenti tipologie specifiche di Reati e Illeciti Amministrativi previste dal Decreto: artt. 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione) e 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), art. 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), art. 25-ter e 25-quinquiesdecies (reati societari e reati tributari), art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) ⁽¹⁾ e art. 25-sexies (abusi di mercato), art. 25-septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), art. 25-octies (reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio) e art. 25-undecies (reati ambientali).

La SGR, in considerazione dell'attività sociale svolta, che rende improbabile la commissione di alcuno dei reati presi in esame dagli articoli di seguito elencati, ha ritenuto superfluo estendere la trattazione degli stessi nelle parti speciali:

- art. 24-ter, del Decreto (Delitti di criminalità organizzata);
- art. 25-bis, del Decreto (Falsità in Monete, Carte di Pubblico Credito e in Valori

⁽¹⁾ Per quanto attiene l'operatività della SGR, l'art. 25-quinquies rileva esclusivamente per quanto riguarda il reato-presupposto ex art. 603-bis del codice penale (c.d. "caporalato").

di Bollo);

- art. 25-bis.1, del Decreto (Delitti contro l'industria e il commercio);
- art. 25-quater, del Decreto (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico);
- art. 25-quater.1, del Decreto (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);
- art. 25-quinquies, del Decreto (Delitti contro la personalità individuale), ad eccezione del reato-presupposto ex art. 603-bis del codice penale (cfr. nota 1);
- art. 25-novies, del Decreto (Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore);
- art. 25-duodecies, del Decreto (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- art. 25-terdecies, del Decreto (Razzismo e xenofobia);
- art. 25-quaterdecies, del Decreto (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

6. DESTINATARI

Il presente Modello Organizzativo è destinato ai soggetti operanti per la SGR quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e che:

- a) **rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SGR;**
- b) **sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.**

In particolare, sono destinatari diretti del presente Modello Organizzativo e si impegnano al rispetto dello stesso:

- a) il Presidente, il Vice-Presidente, l'Amministratore Delegato, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale (qualora nominato) o figura analoga;
- b) i componenti del Collegio Sindacale;
- c) i dipendenti della SGR, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale.

La Società richiede, tramite la previsione di apposite clausole contrattuali, a tutti i Soggetti Terzi (da intendersi sia come persone fisiche che come persone giuridiche) il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dalla Società, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico e del presente Modello Organizzativo. Ai medesimi soggetti si estendono altresì le regole ed i principi di controllo contenuti nel presente Modello, relativi alla specifica area di attività. Tra i Soggetti Terzi rientrano tutti coloro che, pur esterni alla SGR, operino, direttamente o indirettamente, su mandato o nell'interesse della stessa e, comunque, sotto il suo controllo e/o supervisione, quali, ad esempio:

- a) coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della SGR e/o di un Fondo, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione ("Collaboratori");

- b) coloro che agiscono in nome e/o per conto della SGR e/o di un Fondo in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale avente ad oggetto una prestazione professionale (“Consulenti”);
- c) le società o le persone fisiche con determinati requisiti richiesti dalla normativa vigente, incaricate di effettuare le stime e le valutazioni periodiche sul portafoglio immobiliare dei FIA al fine di determinare il valore contabile degli immobili (“Esperti Indipendenti”);
- d) le controparti contrattuali con le quali la SGR, in “proprio” o per conto di un Fondo, addivenga ad una qualche forma di collaborazione, tra cui, a titolo esemplificativo, associazioni temporanee d’impresa, *joint venture*, consorzi, licenze, agenzie, collaborazioni in genere etc., ove destinati a cooperare con la SGR nell’ambito dei Processi a Rischio (“Partner”), nonché i fornitori di beni e servizi non professionali della Società e/o dei Fondi che non rientrano nella definizione di Partner (“Fornitori”).

Con riguardo ai Soggetti Terzi, il rispetto del presente Modello Organizzativo è parte essenziale del sinallagma e delle prestazioni dedotte nei rispettivi contratti.

In particolare, la SGR impronta la propria condotta nei rapporti con i Soggetti Terzi a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e libera concorrenza, garantendo che:

- siano osservate e rispettate, nei rapporti con i Soggetti Terzi, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- vi sia la collaborazione dei Soggetti Terzi nell’assicurare il soddisfacimento delle esigenze in termini di qualità, costo e tempi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi;
- siano osservati i principi di trasparenza e completezza di informazione nella corrispondenza con i Soggetti Terzi;
- sia evitata qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla SGR per l’assunzione di decisioni e/o l’esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

La SGR ha l’obiettivo di avvalersi dei Soggetti Terzi a condizioni vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo, coniugando tuttavia tale obiettivo con la necessità di porre in essere relazioni con soggetti che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dell’uomo e dei lavoratori che dell’ambiente. A tal fine, la SGR richiede che i Soggetti Terzi si astengano, a titolo esemplificativo, dal reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (c.d. “caporalato”) nonché dall’utilizzare lavoro infantile o minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori.

I Soggetti Terzi di cui si avvale la SGR vengono verificati a scopo di razionalizzazione e di economicità ed efficienza, pur propendendo per la creazione di rapporti stabili, utili alla creazione di valore e di partnership. La selezione dei Soggetti Terzi deve avvenire sulla base delle procedure aziendali e nel rispetto degli accennati criteri e requisiti di opportunità, economicità ed efficienza.

Per tutte le forniture, anche per i contratti d'opera e di consulenza, deve essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzata e documentata la valutazione relativa alle motivazioni della scelta e del prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali.

7. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello Organizzativo e promuove, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza, le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello Organizzativo e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

L'attività di formazione - finalizzata a prevenire la commissione di illeciti mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, dei Principi di Comportamento e dei Protocolli - è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'aver o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della SGR.

La SGR organizza incontri formativi che rendano edotti i Destinatari dell'esistenza di regole comportamentali, dell'importanza del rispetto delle stesse e della sensibilità aziendale verso questi strumenti di organizzazione e che aggiornino gli stessi sulle novità e integrazioni della normativa.

La partecipazione ai programmi formativi è documentata.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma I, lett. b) del Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati (una volta adottato un idoneo modello di organizzazione) se affida ad un organismo specificamente individuato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR nomina l'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, al quale è affidato il fondamentale compito di costante monitoraggio di cui sopra. Se non vi ha provveduto il Consiglio di Amministrazione con la delibera di nomina, l'Organismo di Vigilanza, alla prima riunione utile, designa il Presidente tra i propri componenti.

I componenti l'OdV, esterni all'azienda, devono avere i requisiti previsti per gli esponenti aziendali di società di gestione del risparmio di cui all'art. 13 del Testo Unico della Finanza.

Non devono, inoltre, sussistere cause di incompatibilità o conflitti di interesse dovuti a rilevanti rapporti di natura patrimoniale o familiare con la SGR, i suoi esponenti o i soggetti in posizione apicale avutisi nei 3 anni precedenti o attuali rispetto alla nomina.

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento della propria funzione l'OdV può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne. L'OdV presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il proprio piano d'intervento, individuando le attività che andrà a svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle attività dell'OdV, attribuisce allo stesso un *budget* di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività, in piena autonomia economica e gestionale.

Detto *budget* sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare.

Eventuali superamenti del *budget* determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall'OdV al Consiglio di Amministrazione.

Il compito di vigilanza e di controllo caratteristico dell'OdV si esplica in via generale attraverso le seguenti attività.

8.1. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO

L'OdV può in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all'applicazione del Modello Organizzativo.

Nell'esercizio di tali poteri è autorizzato alla consultazione della documentazione afferente all'attività svolta in relazione ai processi a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché alla effettuazione di interviste di soggetti coinvolti negli stessi.

In particolare, sono previste:

- a) verifiche su singoli atti. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
- b) verifiche delle procedure. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione delle procedure del presente Modello Organizzativo;
- c) verifiche del livello di conoscenza del Modello Organizzativo anche

attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute, nonché la predisposizione di specifici programmi di formazione organizzati a cura dello stesso.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare alle Funzioni interessate eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

L'attività svolta dall'OdV deve essere documentata, anche in forma sintetica.

8.2. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'OdV, nell'ambito della propria funzione di controllo e verifica, accertata la violazione dell'osservanza delle disposizioni del Modello Organizzativo, avvia la procedura che porta all'applicazione della sanzione disciplinare conseguente.

Qualora la violazione sia di particolare gravità l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione.

8.3. VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'OdV, coordinandosi con i responsabili delle Funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione degli illeciti oggetto delle successive Parti Speciali.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative, di volta in volta intervenute, nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

8.4. INFORMAZIONI DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIALI

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e mantiene rapporti con il Collegio Sindacale in ordine alle tematiche inerenti il Modello Organizzativo.

L'OdV informa, anche per iscritto, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dei risultati della propria attività di verifica almeno annualmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio).

L'OdV potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione della SGR per riferire sulla propria attività.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

8.5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della SGR ai sensi del Decreto o a violazioni del Modello Organizzativo.

La SGR garantirà il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

In particolare, i Destinatari devono trasmettere all'OdV le informazioni concernenti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto riguardanti la SGR e/o i Destinatari, garantendo in ogni momento il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

Inoltre, il vertice aziendale della SGR comunica all'OdV:

- a) ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello Organizzativo;
- b) ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa della SGR;
- c) le operazioni societarie straordinarie della SGR;
- d) ogni nuova attività aziendale.

La SGR ha istituito, quale canale di comunicazione dedicato all'OdV, l'indirizzo di posta elettronica odv@castellosgr.it, che consenta ai Destinatari di presentare, a tutela dell'integrità della SGR, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello Organizzativo, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tale canale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Quale canale alternativo di segnalazione può essere utilizzato l'indirizzo di posta elettronica del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione della SGR ⁽²⁾, anch'esso idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Coloro che segnalano le suddette circostanze sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione

(2) Al riguardo, si veda la procedura di *whistleblowing* adottata dalla SGR.

della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della SGR o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

8.6. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ODV

L'OdV si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un membro. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di Vigilanza di riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi.

La riunione dell'Organismo di Vigilanza è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato a mezzo posta elettronica o telefax, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima di tale data.

Le riunioni potranno tenersi anche mediante sistemi di comunicazione basati su strumenti di tele/video conferenza.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute da un Presidente che ne coordina i lavori e ha la facoltà di nominare un segretario con il fine di documentare l'oggetto delle sedute e stilare l'ordine del giorno. In caso di assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal componente più anziano.

Le delibere dell'OdV sono valide se adottate durante le assemblee con il consenso della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

8.7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutta la documentazione concernente l'attività, come sopra descritta, raccolta dall'OdV (relazioni, informative, segnalazioni etc.) deve essere conservata per un periodo di 10 anni in un apposito archivio all'uopo creato, fatti salvi gli obblighi generali di riservatezza, anche con riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali.

9. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi dell'art. 6, comma II, lett. c) del Decreto vengono di seguito illustrate le attività e gli strumenti di controllo che, nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie, contribuiscono a prevenire la commissione dei reati.

Tali modalità trovano applicazione anche con riferimento alle attività regolate dalle Parti Speciali che prevedano l'impiego o la gestione di risorse finanziarie.

9.1. RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

La gestione dei rapporti con gli istituti di credito è formalmente definita nelle procedure interne tempo per tempo adottate dalla SGR.

9.2. ATTIVITÀ DI TESORERIA

L'attività di tesoreria è formalmente definita nelle procedure interne tempo per tempo adottate dalla SGR.

9.3. GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI IN TITOLI

L'attività di gestione degli investimenti finanziari in titoli è formalmente definita nelle procedure interne tempo per tempo adottate dalla SGR.

9.4. GESTIONE FATTURAZIONE/RENDICONTAZIONE - RAPPORTI CON FORNITORI - ADEMPIMENTI TRIBUTARI

L'attività di gestione della fatturazione (ad es. controllo incrociato fattura/ordine d'acquisto), di gestione dei rapporti con i Fornitori e degli adempimenti tributari (ad es. predisposizione e invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento delle imposte) è formalmente definita nelle procedure interne tempo per tempo adottate dalla SGR.

9.5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Il CFO/COO è tenuto a comunicare preventivamente all'OdV qualsiasi cambiamento delle modalità di gestione delle risorse finanziarie sopra descritte che comporti un potenziale rischio di violazione del Decreto, ovvero del presente Modello.

9.6. PROCESSI ESTERNALIZZATI

Con particolare riferimento ai processi, o parti di essi, esternalizzati dalla SGR a Soggetti Terzi, sono stati formalmente definiti i criteri per la selezione di tali soggetti e le modalità con cui la SGR conferisce tali incarichi e ne controlla la corretta esecuzione.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

10.1 PRINCIPI GENERALI

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma II, lett. e) e dell'art. 7, comma IV, lett. b) del Decreto.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli previsti nel Modello Organizzativo e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

10.2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

10.3. QUADRI - IMPIEGATI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

10.3.1. VIOLAZIONI

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- f) nella violazione delle misure di tutela del segnalante nonché effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

10.3.2. SANZIONI

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

- a) rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa per un importo fino a quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni;
- e) licenziamento disciplinare.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Rimprovero verbale

La sanzione del biasimo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) Rimprovero scritto

Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del dipendente, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che, pur non avendo determinato un danno effettivo alla Società, siano potenzialmente dannose.

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto o nei casi in cui il dipendente abbia determinato un danno alla SGR, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento disciplinare

La sanzione del licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- ii. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Il licenziamento potrà essere "per giustificato motivo soggettivo" (con preavviso) o "per giustificato motivo oggettivo" (senza preavviso).

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di "licenziamento per giusta causa", la Società potrà disporre la sospensione cautelare, non disciplinare, del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 15 giorni.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del

segnalante. È onere della SGR, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

10.4 DIRIGENTI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, nei confronti dei dirigenti.

10.4.1. VIOLAZIONI

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- e) nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- f) nell'inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- g) se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Protocolli;
- h) nella violazione delle misure di tutela del segnalante nonché effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

10.4.2. SANZIONI

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, da parte dei dirigenti è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro:

- a) censura scritta;
- b) licenziamento senza preavviso.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

a) Censura scritta

La sanzione della censura scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei Principi di Comportamento e dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo.

b) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. la violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- ii. la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di "licenziamento per giusta causa", la Società potrà disporre la sospensione cautelare, non disciplinare, del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 15 giorni.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere della SGR, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della

segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

10.5 VERTICE AZIENDALE

Le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate nei confronti dei vertici aziendali, intesi quali: il Presidente, il Vice-Presidente, l'Amministratore Delegato, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale (qualora nominato) o figura analoga, nonché i componenti del Collegio Sindacale.

10.5.1. VIOLAZIONI

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni, da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- d) nella violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto;
- e) nella violazione delle misure di tutela del segnalante nonché effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

10.5.2. MISURE DI TUTELA

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Nel caso in cui la violazione sia commessa da un componente del Collegio Sindacale, la decisione di applicazione delle misure di tutela verrà assunta dal Consiglio di Amministrazione, sentiti gli altri componenti del Collegio Sindacale.

Nei casi più gravi il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

10.5.3. COESISTENZA DI PIÙ RAPPORTI IN CAPO AL MEDESIMO SOGGETTO

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

10.6 SOGGETTI TERZI

Nei confronti dei Soggetti Terzi che abbiano posto in essere le violazioni delle norme del Modello Organizzativo di seguito indicate, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

L'eventuale risoluzione del rapporto contrattuale comporta, inoltre, il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con la controparte interessata, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione.

10.6.1 VIOLAZIONI

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) nella elusione fraudolenta dei Principi di Comportamento e dei Protocolli attinenti l'oggetto dell'incarico, aventi rilevanza esterna ovvero violazione degli stessi realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli attinente l'incarico, ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

PARTE SPECIALE A “REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione così come individuati negli articoli 24 e 25 nonché 25-decies del Decreto.

Qui di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio aggravata (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

La descrizione delle singole condotte riconducibili alle fattispecie di sopra elencate è contenuta nell’allegato 1).

DEFINIZIONI

Per **Pubblica Amministrazione** si intendono gli organi e gli uffici dello Stato, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Per **Istituzioni Pubbliche** si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo le amministrazioni dello Stato, le organizzazioni dotate di propria autonomia, che possono anche avere personalità giuridica di diritto pubblico, nel qual caso sono enti pubblici, o di diritto privato (società di capitali, fondazioni, ecc.), a cui sono affidate funzioni amministrative, gli enti territoriali locali, le istituzioni universitarie, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, la CONSOB, la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria.

Oltre alle amministrazioni pubbliche rivestono funzione pubblica anche i membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee.

Per **Pubblico Ufficiale** si intende colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi (es. ufficiali giudiziari, consiglieri comunali, dipendenti di enti pubblici etc.).

Per **Incaricato di Pubblico Servizio** si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale, svolge, con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. Tale soggetto soggiace agli obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale pur non avendo appieno i poteri di quest'ultimo (es. esattori dell'Enel, dipendenti del Poligrafico dello Stato etc.).

Per **Persona Politicamente Esposta (o PEP)** si intende la persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i suoi familiari o coloro che con il predetto soggetto intrattengono notoriamente stretti legami, come individuati nel D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017.

Ai fini della presente Parte Speciale A sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari del Modello devono attenersi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed è stato predisposto il protocollo "Rapporti con le Istituzioni Pubbliche".

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I principi e i contenuti del presente Modello Organizzativo costituiscono specificazioni degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I Destinatari non svolgono alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti affidati e si impegnano ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della SGR.

I Destinatari evitano altresì di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, richiedono alla Pubblica Amministrazione tutte le notizie e informazioni necessarie per prendere le decisioni per conto della SGR.

Nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche è vietato porre in essere comportamenti, collaborare o causare la realizzazione di eventi riconducibili alle fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli elencati nella presente parte speciale.

In particolare, secondo quanto già previsto dal Codice Etico adottato dalla SGR, è fatto divieto di ricevere e/o indebitamente offrire o promettere a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni benefici, doni, utilità di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

Ai fini della realizzazione dei principi di comportamento sopra descritti, i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagiscono con la Pubblica Amministrazione devono:

- individuare il soggetto a cui rivolgersi nella Pubblica Amministrazione, in ragione del proprio incarico specifico ovvero in quanto responsabile del procedimento ai sensi della normativa in vigore;
- documentare i rapporti con il soggetto così individuato;
- tenere costantemente aggiornato il proprio responsabile gerarchico in ordine allo stato del procedimento;
- informare tempestivamente, il proprio referente gerarchico circa eventuali comportamenti tesi a ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità da persone operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

PROTOCOLLO "RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

SCOPO

Il presente Protocollo individua e regola le modalità operative a cui attenersi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, intrattenuti dalla SGR anche quale promotore e gestore dei Fondi, in occasione di stipule di contratti, adempimenti, richieste, comunicazioni, visite ispettive, accertamenti, ecc.

Tali modalità operative devono essere attuate nel rispetto dei Principi di Comportamento di cui alla presente Parte Speciale A.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che si trovino ad avere rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi compresi i collaboratori e i consulenti esterni, specificatamente incaricati.

FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

Fermi i poteri conferiti tempo per tempo all'Amministratore Delegato, le funzioni e le direzioni di seguito individuate sono le principali deputate a porre in essere le attività descritte nonché a tenere i rapporti con i soggetti individuati. In particolare:

- i rapporti con le Autorità di Vigilanza sono di competenza del Responsabile della Funzione di *Compliance*;
- i rapporti con Banca d'Italia per le segnalazioni di vigilanza sono affidati al CFO/COO;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione conseguenti ad azioni giudiziali e stragiudiziali civili, penali ed amministrative sono di competenza dell'Area Affari Legali e Societari, ancorché la quale si avvalga di consulenti e professionisti esterni.

Con riguardo all'attività di gestione dei Fondi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione rileva altresì l'Area Investimenti, fermo quanto disposto per il caso di eventuali incarichi conferiti, per conto della Società e/o dei Fondi, a PEP.

MODALITÀ OPERATIVE

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERALE

Nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione i Destinatari sono tenuti ad osservare le disposizioni e le modalità di seguito esposte.

L'Area che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione, trasmette la documentazione richiesta dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie relative alla pratica in corso.

L'Area competente, fino alla conclusione della procedura, dialoga con la Pubblica Amministrazione per fornire chiarimenti, delucidazioni e ulteriori documenti a supporto e/o a completamento dell'attività.

L'Area competente trattiene copia delle richieste ricevute, dei documenti predisposti nonché delle informazioni, dei dati e dei documenti consegnati, resi disponibili e/o comunicati alla Pubblica Amministrazione.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN CASO DI ACCESSI E/O ISPEZIONI

Nel caso di accessi e/o ispezioni, i Destinatari sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- in occasione di accessi e/o ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, il Responsabile dell'Area coinvolta avverte immediatamente l'Area Affari Legali e Societari, la Funzione di *Compliance*

ed informa l'OdV;

- agli accessi e/o alle ispezioni presenza, oltre al rappresentante dell'Area coinvolta, il rappresentante della Funzione di *Compliance*. La SGR può avvalersi, se opportuno, di professionisti esterni, anche allo scopo di verificare la legittimità della stessa;
- le Aree coinvolte custodiscono copia delle richieste ricevute, dei verbali predisposti dai funzionari pubblici in occasione delle visite ispettive nonché delle informazioni, dei dati e dei documenti consegnati, resi disponibili e/o comunicati. Il Responsabile dell'Area coinvolta, congiuntamente alla Funzione di *Compliance*, presente durante l'ispezione, dovrà siglare i verbali predisposti dai funzionari stessi.

Concluso l'accesso e/o l'ispezione, l'Area coinvolta deve tempestivamente portare a conoscenza dell'OdV quanto accaduto attraverso una relazione riepilogativa della vicenda.

ATTRIBUZIONE E GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI A TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CHE COMPORTANO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Qualora sia previsto o si renda opportuno, secondo le specifiche professionalità richieste dalla natura dell'attività o dell'incarico, avvalersi delle prestazioni di consulenti o professionisti esterni che, nell'interesse della Società, anche in qualità di promotore e gestore dei Fondi, svolgano attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- l'Area interessata individua il consulente o il professionista esterno, sulla base delle loro competenze e professionalità e richiede, se necessario, il preventivo dei compensi per la prestazione;
- l'Area interessata richiede all'Area Affari Legali e Societari di allestire una proposta d'incarico, la quale deve prevedere apposita informativa sul Modello Organizzativo, nonché sulle conseguenze che possano derivare da condotte contrarie alle prescrizioni dello stesso;
- l'incarico viene sottoscritto oltre che dal responsabile dell'Area interessata dotato di poteri anche dall'AD della SGR;
- l'Area interessata verifica le prestazioni rese dal professionista, autorizza il pagamento dei compensi concordati secondo gli accordi, adotta tutti gli interventi necessari nel caso in cui dovessero insorgere problematiche nel corso della collaborazione, informando tempestivamente l'AD;
- le Aree interessate conservano, tutta la documentazione prodotta nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico.

ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A SOGGETTI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, A PEP

È fatto divieto di assegnare incarichi, per conto della Società e/o dei Fondi, a soggetti dipendenti della Pubblica Amministrazione ed eventuali incarichi a PEP

possono essere conferiti solo previa delibera da parte del Comitato Esecutivo o del Comitato Fondi, a seconda della competenza, in ogni caso subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione atta a dare evidenza delle eventuali cariche ricoperte e previo parere favorevole al conferimento dell'incarico medesimo da parte della Funzione di *Compliance*.

Pertanto, qualora sia previsto o si renda opportuno, secondo le specifiche professionalità richieste dalla natura dell'attività o dell'incarico, avvalersi delle prestazioni di PEP, i Destinatari sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- l'Area interessata individua il PEP, sulla base delle loro competenze e professionalità e richiede, se necessario, il preventivo dei compensi per la prestazione;
- l'Area interessata raccoglie idonea documentazione atta a dare evidenza delle eventuali cariche ricoperte e la trasmette alla Funzione di Compliance, la quale rilascia il proprio parere al conferimento dell'incarico;
- in caso di parere favorevole da parte della Funzione di Compliance, l'Area interessata sottopone al Comitato Esecutivo o al Comitato Fondi, a seconda della competenza, la proposta di incarico al PEP;
- in caso di delibera favorevole da parte del Comitato competente, l'Area interessata verifica che nella proposta d'incarico, sia prevista apposita informativa sul Modello Organizzativo, nonché sulle conseguenze che possano derivare da condotte contrarie alle prescrizioni dello stesso;
- l'Area interessata verifica le prestazioni rese dal professionista, autorizza il pagamento dei compensi concordati secondo gli accordi, adotta tutti gli interventi necessari nel caso in cui dovessero insorgere problematiche nel corso della collaborazione;
- le Aree interessate conservano, tutta la documentazione prodotta nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto previsto nel presente Protocollo, i Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

PARTE SPECIALE B

“DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI”

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati così come descritti dall'articolo 24-bis del Decreto.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

La descrizione delle singole condotte riconducibili alle fattispecie di sopra elencate è contenuta nell'allegato 1) ⁽³⁾.

Il regime sanzionatorio applicabile all'ente, in caso di declaratoria di responsabilità per una delle ipotesi sopra individuate è di natura pecuniaria e, in taluni casi, interdittiva.

⁽³⁾ Non rileva al momento l'art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, sul c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Per valutare l'effettiva portata di questa nuova estensione della responsabilità da reato degli enti, bisognerà attendere la puntuale individuazione, con DPCM, dei soggetti - pubblici e privati - obbligati al rispetto delle già indicate prescrizioni. Tuttavia, in base ai criteri già indicati dal legislatore, la SGR non dovrebbe rientrare nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Ai fini della presente Parte Speciale sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari del Modello coinvolti devono attenersi e sono stati individuati i seguenti Protocolli:

- gestione dei documenti informatici pubblici aventi valenza probatoria;
- *identity & access management*.

PRINCIPI DI COMPORAMENTO

I Destinatari devono mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, quando utilizzano sistemi e/o documenti informatici.

È vietato porre in essere comportamenti idonei a causare la commissione delle fattispecie descritte nella presente Parte Speciale e, in particolare, dei reati di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

In particolare, è fatto divieto di:

1. porre in essere condotte, anche l'ausilio di soggetti terzi, finalizzate all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di: acquisire abusivamente informazioni ivi contenute; danneggiare, distruggere dati ivi contenuti; utilizzare e/o diffondere senza autorizzazione le chiavi di identificazione o i codici d'accesso a sistemi informatici e telematici;
2. porre in essere azioni miranti alla distruzione o all'alterazione non autorizzate dei documenti informatici aventi finalità probatoria;
3. utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
4. eludere o cercare di eludere i presidi di sicurezza aziendali (antivirus, *firewall*, *proxy server*, etc.);
5. lasciare il proprio PC incustodito e/o senza aver attivato il blocco dello *screen saver*;
6. diffondere a terzi le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e *password*) alla rete informatica aziendale;
7. possedere e/o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
8. accedere alla rete informatica aziendale, nei software e nei programmi gestionali con un codice di identificazione utente diverso da quello assegnato.

Il CFO/COO deve attivarsi con l'IT *provider* per:

- testare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare potenziali punti critici nelle procedure di controllo IT;
- verificare e monitorare gli accessi ai sistemi informativi di terze parti.

PROTOCOLLO
"GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PUBBLICI AVENTI VALENZA
PROBATORIA"

SCOPO

Il presente Protocollo individua e regola le modalità operative a cui attenersi nell'utilizzo di documenti informatici pubblici.

Tali modalità operative devono essere attuate nel rispetto dei Principi di Comportamento di cui alla presente Parte Speciale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che utilizzino documenti informatici pubblici, ivi compresi i collaboratori e i consulenti esterni, specificatamente incaricati.

FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

Tale area sensibile è particolarmente significativa per le attività svolte dal CFO/COO, con specifico riguardo all'utilizzo di un documento pubblico falso e alla soppressione, distruzione e occultamento di documenti informatici pubblici.

MODALITÀ OPERATIVE

Nell'utilizzo dei documenti informatici pubblici i Destinatari sono tenuti ad osservare le disposizioni e le modalità di seguito esposte.

Il CFO/COO presidia su base continuativa e costante il corretto utilizzo dei documenti informatici pubblici.

Il manuale delle procedure adottato dalla SGR fornisce anche le indicazioni operative a cui il CFO/COO si deve attenere nell'utilizzo dei documenti informatici pubblici.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto previsto nel presente Protocollo, i Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari nell'utilizzo dei documenti informatici pubblici.

Inoltre, l'OdV dovrà essere tempestivamente informato di eventuali rilievi della area di *Compliance* emersi nello svolgimento dell'attività di verifica relativamente alla corretta applicazione di quanto previsto dalla presente procedura.

PROTOCOLLO

"IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT"

SCOPO

Il presente Protocollo individua e regola le modalità operative a cui attenersi per la gestione degli accessi ai sistemi informatici della SGR nonché del possesso e/o utilizzo di chiavi di identificazione o di accesso a tali sistemi.

Tali modalità operative devono essere attuate nel rispetto dei Principi di Comportamento di cui alla presente Parte Speciale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che abbiano accesso ai sistemi informatici della SGR e/o che utilizzino chiavi di identificazione o di accesso a tali sistemi.

FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

Tale area è principalmente riferibile al CFO/COO, quale referente dell'IT *provider* della SGR.

MODALITÀ OPERATIVE

Per tale area occorre fare riferimento:

- all'implementazione di policy di sicurezza basate sulla corretta profilatura degli utenti in base all'effettiva necessità di utilizzo;
- all'implementazione di policy di gestione della sicurezza logica (criteri di autenticazione e gestione attiva di *user* e *password*);
- alla gestione della sicurezza degli strumenti informatici da parte del singolo utente.

È quindi essenziale garantire che non vi sia accesso da parte di personale non autorizzato (sia interno che esterno) ai sistemi informatici e/o alle strutture fisiche a protezione delle infrastrutture informatiche della SGR, e non vi sia possesso e/o utilizzo non autorizzato di chiavi di autenticazione o di accesso ai sistemi informatici o telematici e/o alle strutture fisiche a protezione degli stessi.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto previsto nel presente Protocollo, i Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari nell'*identity & access management* della SGR.

Inoltre, l'OdV dovrà essere tempestivamente informato di eventuali rilievi della area di *Compliance* emersi nello svolgimento dell'attività di verifica relativamente alla corretta applicazione di quanto previsto dalla presente procedura.

PARTE SPECIALE C

“REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI”

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari così come descritti dall’articolo 25-ter del Decreto ed ai reati tributari come descritti dal 25-quinquiesdecies.

Qui di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma II c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma I, c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma I e II c.c.);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

La descrizione delle singole condotte riconducibili alle fattispecie di sopra elencate è contenuta nell’allegato 1).

Il regime sanzionatorio applicabile all’ente, in caso di declaratoria di responsabilità per una delle ipotesi sopra individuate è esclusivamente di natura pecuniaria.

Ai fini della presente Parte Speciale sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari del Modello coinvolti devono attenersi e sono stati individuati i seguenti Protocolli:

- predisposizione dei dati per la redazione del bilancio civilistico;
- rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- selezione dei, e rapporti con i, Soggetti Terzi – corruzione tra privati;
- gestione fatturazione e adempimenti tributari.

PRINCIPI DI COMPORAMENTO

I Destinatari devono mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutti rapporti con il Collegio Sindacale e/o la Società di Revisione, nei confronti delle Autorità di Vigilanza e nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre Comunicazioni Sociali.

E' vietato porre in essere comportamenti idonei a causare la commissione delle fattispecie descritte nella presente Parte Speciale ed, in particolare, dei reati di false comunicazioni sociali, anche in danno dei soci o dei creditori, di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, nonché di impedito controllo.

In particolare, è fatto divieto di:

1. omettere dati ed informazioni richiesti dalla legge sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della SGR;
2. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni e prospetti o altre Comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della SGR;
3. occultare documenti o in altro modo impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione;
4. omettere di effettuare, con completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza al cui controllo la SGR è sottoposta, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
5. omettere di tracciare adeguatamente ogni decisione e/o operazione relativa alla gestione della fatturazione e agli adempimenti tributari.

PROTOCOLLO

"PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO"

SCOPO

Il presente Protocollo individua e regola le modalità operative a cui attenersi nella predisposizione dei dati necessari per la redazione del bilancio civilistico della SGR.

Tali modalità operative devono essere attuate nel rispetto dei Principi di Comportamento di cui alla presente Parte Speciale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che si trovino ad essere coinvolti nel processo di predisposizione delle Comunicazioni Sociali, ivi compresi i collaboratori e i consulenti esterni, specificatamente incaricati.

FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

Le aree di seguito individuate sono le sole deputate a porre in essere le attività descritte nonché a tenere i rapporti con i soggetti individuati. In particolare:

- i rapporti con gli *outsourcer* ai quali sono state affidate le attività di tenuta della contabilità, di predisposizione del bilancio, nonché degli adempimenti fiscali sono affidati al CFO/COO;
- i rapporti con le Autorità di Vigilanza per le comunicazioni periodiche e le segnalazioni di vigilanza sono affidati al CFO/COO.

MODALITÀ OPERATIVE

Nella predisposizione delle Comunicazioni Sociali i Destinatari sono tenuti ad osservare le disposizioni e le modalità di seguito esposte.

Il CFO/COO presidia su base continuativa e costante la rilevazione ed il trattamento dei dati finalizzati alla predisposizione delle Comunicazioni Sociali da parte degli *outsourcer* a tal fine incaricati.

L'Area competente verifica e valida la proposta di bilancio annuale e le relazioni infra-annuali redatte dagli *outsourcer* a tale scopo incaricati e li sottopone all'AD, il quale a sua volta li presenta al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.

Il manuale delle procedure adottato dalla SGR fornisce anche le indicazioni operative a cui il CFO/COO si deve attenere nella predisposizione ed inoltro delle comunicazioni periodiche da inviarsi alle Autorità di Vigilanza sotto il cui controllo è posta la SGR, anche per quanto riguarda quelle inerenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società.

ATTRIBUZIONE E GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI A TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CHE COMPORTANO LA PREDISPOSIZIONE DI COMUNICAZIONI SOCIALI

Qualora sia previsto o si renda opportuno, secondo le specifiche professionalità richieste dalla natura dell'attività o dell'incarico, avvalersi delle prestazioni di consulenti o professionisti esterni che, nell'interesse della Società, svolgano attività che comportano la predisposizione delle Comunicazioni Sociali, i Destinatari sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- l'Area interessata individua il consulente o il professionista esterno, sulla base delle loro competenze e professionalità e richiede, se necessario, il preventivo dei compensi per la prestazione;
- l'Area interessata richiede all'Area Affari Legali e Societari di allestire una proposta d'incarico, la quale deve prevedere apposita informativa sul Modello Organizzativo, nonché sulle conseguenze che possano derivare da condotte contrarie alle prescrizioni dello stesso;
- l'incarico viene sottoscritto oltre che dal responsabile dell'Area interessata dotato di poteri, anche dall'AD della SGR;
- l'Area interessata verifica le prestazioni rese dal professionista, autorizza il pagamento dei compensi concordati secondo gli accordi, adotta tutti gli interventi necessari nel caso in cui dovessero insorgere problematiche nel corso della collaborazione, informando tempestivamente l'AD;
- l'Area interessata conserva tutta la documentazione prodotta nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto previsto nel presente Protocollo, i Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari nella predisposizione delle Comunicazioni Sociali.

Inoltre, l'OdV dovrà essere tempestivamente informato di eventuali rilievi della area di *Compliance* emersi nello svolgimento dell'attività di verifica relativamente alla corretta applicazione di quanto previsto dalla presente procedura.

PROTOCOLLO

"RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E LA SOCIETÀ DI REVISIONE"

SCOPO

Il presente Protocollo individua e regola le modalità operative a cui attenersi nei rapporti con il Collegio Sindacale e/o con la Società di Revisione.

Tali modalità operative devono essere attuate nel rispetto dei Principi di Comportamento di cui alla presente Parte Speciale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che si trovino ad intrattenere rapporti con il Collegio Sindacale e/o con la Società di Revisione.

FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

Le aree di seguito individuate sono le sole deputate ad intrattenere rapporti con il Collegio Sindacale e/o la Società di Revisione. In particolare:

- sono affidati al Responsabile della Area *Internal Audit* i rapporti, ogni qualvolta richiesto e/o ritenuto necessario o anche solo opportuno, con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione, inerenti l'attività di verifica - ed i relativi risultati - condotta dalla funzione medesima;
- sono affidati al Responsabile della Area *Compliance* i rapporti, ogni qualvolta richiesto e/o ritenuto necessario o anche solo opportuno, con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione, inerenti l'attività di verifica - ed i relativi risultati - condotta, eventualmente anche su specifica richiesta dei predetti soggetti, dalla funzione medesima;
- sono affidati al CFO/COO i rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione quando inerenti la contabilità, il bilancio, nonché gli adempimenti fiscali.

MODALITÀ OPERATIVE

Nei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione i Destinatari sono tenuti ad osservare le disposizioni e le modalità di seguito esposte.

- deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, in particolare nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione;
- deve essere dato seguito alle richieste formali del Collegio Sindacale e della Società di Revisione fornendo le informazioni e l'eventuale documentazione;
- deve essere tempestivamente informato l'AD qualora si verificassero problemi o eventi straordinari nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale o la Società di Revisione.

Ciascuna area aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione prodotti su specifica richiesta della Società di Revisione o del Collegio Sindacale.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali osservazioni e rilievi della Società di Revisione e del Collegio Sindacale ed a segnalare eventuali anomalie nel rapporto con gli stessi.

PROTOCOLLO "RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA"

La disciplina dei rapporti con le Autorità di Vigilanza è prevista nella Parte Speciale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

PROTOCOLLO

“SELEZIONE DEI, E RAPPORTI CON I, SOGGETTI TERZI - CORRUZIONE TRA PRIVATI”

Ai fini del presente Protocollo sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi. Questi devono necessariamente integrarsi e completare, ove non specificamente previsto, le procedure interne in materia di selezione di Soggetti Terzi, anche nell’interesse dei Fondi, di gestione dei rapporti di locazione e/o investimenti/ disinvestimenti in immobili per conto dei FIA.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, in particolare devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché della procedura aziendale;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta del partner commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i Soggetti Terzi con i quali la SGR ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale e riferire al proprio responsabile;
- assicurare la tracciabilità e la ricostruibilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla SGR, al fine di non permettere la modificazione successiva della stessa, se non con apposita evidenza;
- astenersi dall’effettuare elargizioni in denaro ad esponenti (apicali o sottoposti) di altre società private volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società ovvero dall’accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali, ecc.) in favore di esponenti di altre società private che possano indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società ovvero dal riconoscere compensi o altri vantaggi di qualsivoglia natura in favore di Soggetti Terzi che non trovino adeguata giustificazione o che non siano adeguatamente proporzionati all’attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, del tipo di incarico da svolgere e delle prassi vigenti in ambito locale;
- astenersi dall’effettuare prestazioni in favore di Soggetti Terzi, non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- astenersi dal derogare ai principi e alle procedure operative adottate dalla Società nella stipulazione di contratti con Soggetti Terzi ovvero dal prevedere, e/o porre in essere, deroghe alle condizioni contrattuali economiche e giuridiche standard che non trovino adeguato riscontro nelle condizioni normali di mercato;
- astenersi dall’effettuare pagamenti su conti cifrati o numerati o in denaro contante e, in ogni caso, a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;

- in caso di contributi benefici o sponsorizzazioni, effettuare un'adeguata verifica preventiva, debitamente documentata, del beneficiario ed effettuare tutti i pagamenti esclusivamente sui conti intestati a quest'ultimo;
- affidare esclusivamente all'unità organizzativa competente la scelta delle controparti contrattuali, con metodi trasparenti e secondo la specifica procedura operativa. Con particolare riguardo alla scelta dei Consulenti, è fatto obbligo di effettuare detta scelta sulla base di criteri oggettivi o di benchmark di mercato, lasciando evidenza delle motivazioni sottostanti la scelta.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali anomalie nei rapporti con Soggetti Terzi.

PROTOCOLLO

"GESTIONE DELLA FATTURAZIONE E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI"

Ai fini del presente Protocollo sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi. Questi devono necessariamente integrarsi e completare, ove non specificamente previsto, le procedure interne in materia di fatturazione e adempimenti tributari, anche nell'interesse dei Fondi.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, in particolare devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché della procedura aziendale;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione della fatturazione e degli adempimenti tributari;
- assicurare la tracciabilità e la ricostruibilità delle fasi del processo decisionale relativo alla gestione della fatturazione e degli adempimenti tributari;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla SGR, al fine di non permettere la modificazione successiva della stessa, se non con apposita evidenza;
- adottare un principio di separazione delle attività tra chi sceglie un Fornitore o un Soggetto Terzo, chi esegue l'ordine e chi controlla la relativa fattura;
- contabilizzare le sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento/incasso solo dopo aver ricevuto anche il benestare del responsabile della struttura competente;
- conservare le scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- rispettare gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte

- dirette e indirette;
- procedere al conteggio e determinazione delle imposte dovute mediante l'assistenza di un consulente terzo, con il quale sottoscrivere apposito contratto scritto nel quale inserire clausole standard circa l'accettazione incondizionata da parte del consulente dei principi di cui al Modello Organizzativo della SGR;
 - verificare con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV eventuali anomalie dei processi di fatturazione e/o di gestione degli adempimenti tributari.

PARTE SPECIALE D "REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONI DEL MERCATO"

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato), così come presi in considerazione dall'art. 25-sexies del Decreto, nonché gli illeciti amministrativi contemplati dall'art. 187-quinquies del T.U.F. per i quali trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina prevista dagli artt. 6, 7, 8, e 12 del Decreto:

- Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis del TUF);
- Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter del TUF).

DEFINIZIONI

Per **Strumenti Finanziari** si intendono:

- 1) gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, co. 2, del TUF, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzativo di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 3) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali.

Per **Informazione Privilegiata** si intende:

- a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini,

- convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
1. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

A sua volta:

- si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;
- per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi di Strumenti Finanziari, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In via esemplificativa, ferma restando la necessità di un'analisi caso per caso, possono costituire Informazioni Privilegiate, o suscettibili di divenire tali, le informazioni riguardanti:

- a) **con riferimento alla situazione patrimoniale, economica o finanziaria:**
significativi costi o ricavi straordinari; significative modifiche dei risultati di bilancio rispetto ai risultati recenti o a dati previsionali; significative modifiche delle politiche di distribuzione del dividendo; sospensione dei pagamenti, indebitamento eccessivo, significative decadenze dal beneficio del termine nei contratti di credito; istanze, richieste di ammissione o provvedimenti di apertura di procedure concorsuali;
- b) **con riguardo alle operazioni straordinarie:**
fusioni e scissioni; offerte pubbliche di acquisto o di vendita o di scambio; acquisti o alienazioni di partecipazioni o di rami di azienda; ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali che incidano in maniera rilevante sulla struttura patrimoniale, finanziaria e reddituale; autorizzazioni a effettuare operazioni sulle azioni proprie; rilevanti modifiche negli assetti proprietari; modifiche dei diritti di categoria degli strumenti finanziari quotati; delibere o accertamento di una causa di scioglimento dell'emittente;
- c) **con riferimento al generale andamento degli affari:**
apertura o chiusura di settori rilevanti di attività; conclusioni, modifiche o estinzioni di significativi rapporti contrattuali; significative invenzioni, concessioni di brevetti e assegnazioni di licenze attive e passive; significative controversie legali o procedimenti *antitrust*; cambiamenti delle posizioni chiave dell'emittente o di società del gruppo.

Le predette tipologie di informazioni, ai fini della presente Parte Speciale, sono considerate sempre di carattere riservato o confidenziale (di seguito Informazioni Riservate), anche se non diventeranno mai Privilegiate.

Un'Informazione Privilegiata è sempre un'Informazione Riservata; non necessariamente un'Informazione Riservata è o sarà un'Informazione Privilegiata.

Le Informazioni Privilegiate, quando riguardano emittenti quotate partecipate dalla SGR e Strumenti Finanziari emessi dalle stesse (art. 114 TUF) nella presente Parte Speciale vengono denominate Informazioni Privilegiate relative a emittenti quotate; se non espressamente specificato, l'espressione Informazioni Privilegiate si riferisce sia alle Informazioni Privilegiate, sia alle Informazioni Privilegiate relative ad emittenti quotate.

Ai fini della presente Parte Speciale sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nel trattare le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate ed è stato predisposto uno specifico Protocollo denominato "Circolazione, monitoraggio e comunicazione delle Informazioni Privilegiate relative ad emittenti quotate".

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I rapporti con i mercati finanziari devono essere tenuti da ciascun Destinatario considerando sempre, da un lato, l'esigenza di riservatezza e, dall'altro, il dovere di informazione nell'interesse della trasparenza, dell'integrità dei mercati e della parità informativa degli operatori.

Con riferimento alle Informazioni Privilegiate e alle Informazioni Riservate, i Destinatari:

a) devono:

- osservare la più scrupolosa riservatezza e trasparenza nell'esercizio delle attività aventi ad oggetto Strumenti Finanziari;
- adottare, in relazione alle Informazioni Riservate e alle Informazioni Privilegiate acquisite in ragione della posizione aziendale o professionale, tutte le misure di sicurezza, fisiche e logiche applicate dalla SGR;
- usare le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate nel rispetto della trasparenza, dell'integrità dei mercati e della parità informativa degli operatori;
- fermo quanto prescritto dal successivo Protocollo, trattare le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale ed extra aziendale avvenga nel rispetto della trasparenza, dell'integrità dei mercati e della parità informativa degli operatori;
- fermo quanto prescritto dal successivo Protocollo, comunicare a terzi, sia interni che esterni alla Società, le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate solamente per esigenze lavorative, accertandosi che tali persone siano vincolate da obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale;

b) non devono:

- comunicare ad altro personale o diffondere all'esterno della SGR, attraverso qualsiasi canale di comunicazione, informazioni della natura di cui alla presente Parte Speciale non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o forvianti in merito a Strumenti Finanziari;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare alterazione del prezzo di Strumenti Finanziari.

PROTOCOLLO

"CIRCOLAZIONE, MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE RELATIVE AD EMITTENTI QUOTATE"

SCOPO

La SGR adotta specifiche procedure per il monitoraggio e la circolazione delle decisioni e degli eventi che accadono nella sfera di attività della stessa.

La formazione e la comunicazione delle decisioni dei Destinatari sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del codice di autodisciplina e delle linee guida in materia di «informazioni riservate», ove non diversamente previsto dai principi di trasparenza richiamati nei Principi di Comportamento della presente Parte Speciale.

Il presente Protocollo è costantemente aggiornato, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che si trovino a trattare Informazioni Privilegiate relative ad emittenti quotate nell'ambito della propria attività lavorativa, sia in ragione della propria posizione aziendale, sia in qualità di collaboratori o consulenti esterni, specificatamente incaricati.

FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

Le direzioni di seguito individuate sono le sole delegate a porre in essere le attività descritte, nonché a tenere i rapporti con i soggetti individuati. In particolare, con riferimento alle Informazioni Privilegiate relative ad emittenti quotate (di seguito, per brevità, anche solo Informazioni):

- l'individuazione delle Informazioni e delle modalità di circolazione delle medesime all'interno della SGR è di competenza dell'Amministratore Delegato;
- l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico delle Informazioni è di competenza dell'Amministratore Delegato;
- i rapporti con gli investitori istituzionali riguardanti le Informazioni sono di competenza dell'Amministratore Delegato, che si può avvalere della collaborazione del Responsabile Compliance e/o del CFO/COO;
- i rapporti con le Autorità di Vigilanza (ad es. Consob) e con le società di gestione del mercato (ad es. Borsa Italiana S.p.A.) in merito alle Informazioni e la comunicazione delle medesime a detti soggetti sono di competenza del Responsabile Compliance e/o del CFO/COO;
- i rapporti con i media per la comunicazione al pubblico delle Informazioni, nonché il monitoraggio e la gestione delle notizie divulgate pubblicamente, sono di competenza dell'Amministratore Delegato.

MODALITÀ OPERATIVE

MONITORAGGIO E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE RELATIVE AD EMITTENTI QUOTATE

L'Amministratore Delegato verifica che non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono le decisioni, coloro che devono dare evidenza documentale delle

operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

In particolare, l'Amministratore Delegato, avvalendosi dell'Head of Investment e/o del Responsabile Compliance:

- individua le Informazioni Privilegiate relative ad emittenti quotate;
- individua i soggetti della SGR, ivi compresi i collaboratori e consulenti esterni che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero per le funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche Informazioni Privilegiate o destinate a divenire privilegiate.

I documenti relativi a Informazioni Privilegiate o destinate a divenire privilegiate sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente o del responsabile incaricato, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza dell'accesso ai documenti già archiviati. L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne.

Al fine di una corretta e tempestiva applicazione di quanto previsto nel presente paragrafo, qualora i Destinatari vengano a conoscenza di una fuga di notizie avente ad oggetto un'informazione Privilegiata relativa ad emittenti quotate, devono procedere senza indugio ad apposita segnalazione all'Amministratore Delegato e/o all'OdV, i quali provvederanno agli adempimenti previsti dalla normativa legale e regolamentare.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto previsto nel presente Protocollo, i Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari nello svolgimento del processo in oggetto.

PARTE SPECIALE E “OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” E “DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE”

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro così come individuati dall’art. 25-septies del Decreto nonché alla trattazione del reato di c.d. “caporalato”, individuato dall’art. 25-quinquies del Decreto.

Le fattispecie prese in esame a questi fini dalla normativa sono:

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 590, comma III, c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

RUOLI E RESPONSABILITÀ

Nella Società le figure di riferimento individuate a presidio della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro sono:

Datore di Lavoro: è il principale garante della sicurezza all’interno dell’impresa; più specificamente è *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”*.

Al Datore di lavoro sono attribuiti i seguenti, principali, obblighi:

- elaborare e aggiornare, insieme all’RSPP, in collaborazione con il Medico competente e previa consultazione degli RLS, il “Documento di valutazione dei rischi” ed individuare le misure di prevenzione e protezione, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 D. Lgs. n. 81/08;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e nominare il Medico competente (artt. 17 e 18, co. I, lett. a, D. Lgs. 81/2008);
- predisporre tutte le misure idonee a garantire le linee strategiche per la gestione unitaria e coordinata della sicurezza e della salute di cui all’art. 18, co. 1 e 2, D. Lgs. n. 81/08;
- consultare i rappresentanti per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 50, co. 1, lett. b, c e d, D. Lgs. n. 81/08.

Datore di lavoro committente per i lavori affidati con contratto d'appalto d'opera (art. 26, D. Lgs. n. 81/08): si intende il Datore di lavoro così come definito in precedenza, il quale affida i lavori all'interno della sua unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

A questi compete la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare le interferenze ex art. 26, co. 3, D. Lgs. n. 81/08.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: coincide con la persona in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 32, D. Lgs. n. 81/08, designata dal Datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, a dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 33, D. Lgs. n. 81/08.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione garantisce un supporto tecnico "specialistico" nella attività di:

- verifica della conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di macchine, impianti e delle attrezzature utilizzate dai lavoratori;
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- informazione e formazione dei lavoratori sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché nell'addestramento sui dispositivi di protezione uditivi (DPI-u) e dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria (c.d. DPI salvavita);
- corretta e puntuale applicazione e dell'efficacia preventiva di tutte le misure di prevenzione e protezione applicate nelle unità produttive in stretta collaborazione con i vari capi servizio;
- controllo e verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione/protezione di cui al Documento unico di valutazione dei rischi interferenti, redatto con il datore di lavoro committente per i lavori affidati in appalto.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: si intende una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D. Lgs. n. 81/08.

Medico Competente: si intende il medico, designato dal Datore di lavoro per ciascuna unità produttiva, specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Al Medico Competente sono attribuiti i seguenti compiti:

- collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41, D. Lgs. n. 81/08;
- collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 25, co. 1, lett. a, D. Lgs. n. 81/08;
- collaborare all'attività di formazione e informazione ai lavoratori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: si intende la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la facoltà di convocare una riunione di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 35, co. 4, d.lgs 81/08.

Preposto: si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri conferitigli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Al preposto, in particolare, sono attribuiti i seguenti compiti:

- vigilare sul rispetto della normativa in tema di sicurezza da parte dei lavoratori;
- fornire istruzioni e tutte le informazioni necessarie ai lavoratori per il rispetto della normativa in tema di sicurezza;
- frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

Lavoratori: si intendono tutti coloro che sono titolari di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o che, comunque, svolgono in qualunque forma un'attività lavorativa presso la Società.

Alle funzioni sopra definite si farà riferimento sia nei Principi di Comportamento sia nel Protocollo previsto nella presente Parte Speciale.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a:

- avere cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro di cui rispondono in conformità ai ruoli loro assegnati e ai mezzi messi a disposizione dal Datore di lavoro;
- rispettare ed adeguarsi agli ordini e alle discipline aziendali di sicurezza forniti dal Datore di lavoro in materia di protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare secondo le istruzioni, i macchinari e le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza e protezione;
- segnalare tempestivamente al Datore di lavoro ogni carenza, deficienza od eventuale situazione di pericolo degli strumenti di cui sopra;
- contribuire per quanto di competenza alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- attivarsi direttamente, in caso di evidente emergenza, nei limiti delle proprie possibilità e competenze per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo;

- rispettare ed essere informati e aggiornati sui principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- sottoporsi secondo le tempistiche previste e le mansioni ricoperte ai piani di sorveglianza sanitaria;
- collaborare unitamente al Datore di lavoro al rispetto della normativa di settore al fine di tutelare e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- partecipare alle iniziative aziendali, secondo il calendario previsto per ciascuna unità produttiva, in tema di formazione ed informazione circa l'utilizzo di macchinari e il rischio di incidenti;
- astenersi, a titolo esemplificativo, dal reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (c.d. "caporalato") nonché dall'utilizzare lavoro infantile o minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori.

I Destinatari hanno, inoltre, il diritto di:

- essere informati, formati, consultati e resi partecipi delle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- ricevere istruzioni adeguate, anche attraverso corsi di formazione dedicati, sulla problematiche relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro in generale, sulla attuazione delle disposizioni interne aziendali e sull'uso di singoli macchinari;
- potersi sottoporre alle visite mediche programmatiche secondo il piano sanitario elaborato.

PROTOCOLLO

"CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO – FLUSSI INFORMATIVI IN CAPO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA"

SCOPO

Il presente Protocollo individua un sistema di controllo volto a verificare gli adempimenti della Società nella prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro ed, in generale, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Protocollo si riferisce, *mutatis mutandis*, all'attività svolta dalla SGR nell'ambito della gestione dei Fondi.

La Società, infatti, ha applicato le disposizioni di prevenzione e controllo previste dalla legge, così come individuate dal D. Lgs. 81/2008 e dalle normative speciali laddove applicabili alla propria particolare attività, mediante l'adozione del Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008.

Il Protocollo descritto nella presente Parte Speciale, pertanto, si pone la finalità di istituire un controllo circa l'effettività e l'adeguatezza del sistema di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, attraverso la codificazione di un sistema di informazione e di ispezione che metta l'Organismo di Vigilanza in condizione di entrare in possesso e di conoscere tutta la documentazione aziendale predisposta dalla SGR per quanto concerne il programma preventivo di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che operano nella Società, ognuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

L'applicazione deve essere estesa anche a coloro che, esterni alla Società, intrattengano rapporti contrattuali con SGR in forza di contratti d'appalto o di fornitura (art. 26, D.Lgs. 81/2008).

RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO

La gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei relativi obblighi coinvolge ciascuno dei Destinatari, ognuno nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni.

La SGR ha individuato il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (soggetto esterno allo scopo incaricato), il Medico Competente (soggetto esterno allo scopo incaricato) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) rappresenta l'evidenza documentale di un processo permanente di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

È il documento elaborato dal Datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e con il Medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del Rappresentante per la sicurezza, e contiene:

- a. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per tale valutazione, che è effettuata in relazione alla natura dell'attività dell'impresa;
- b. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il documento è custodito presso la Società.

Per l'individuazione dei fattori di rischio e/o criticità e, più in generale, sul contenuto dello stesso si rimanda alle osservazioni e ai rilievi in esso descritti.

Nel caso di lavori affidati in appalto (o sub appalto) ad imprese esterne o a lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro committente predispose il "Documento di valutazione dei rischi interferenti", che indica le misure adottate per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte e per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le stesse. Tale documento è obbligatoriamente allegato al contratto di appalto o d'opera.

Il documento in esame riguarda esclusivamente i rischi da interferenza tra le attività del committente e l'attività dell'impresa (o delle imprese) appaltatrice o lavoratore autonomo e non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Per l'individuazione delle suddette criticità si rimanda alle osservazioni e ai rilievi in esso descritti.

MODALITÀ OPERATIVE E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I soggetti responsabili dell'individuazione, dell'attuazione e del controllo sulle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, il Datore di lavoro - coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

- provvede a informare l'OdV in merito agli esiti delle verifiche sulla corretta attuazione della normativa vigente e lo tiene costantemente informato in relazione allo stato dei suggerimenti avanzati in sede di attività ispettiva;
- in caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni in materia ovvero in caso di necessità di interventi tempestivi, la comunicazione all'Organismo di Vigilanza deve essere immediata;
- informa tempestivamente l'OdV circa eventuali azioni e/o interventi dell'Autorità Giudiziaria nonché della Polizia Giudiziaria (compresa la ASL con funzione di PG), in caso di verifica circa il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

A sua volta, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso al Documento di Valutazione dei Rischi, al sistema delle deleghe in materia di sicurezza sul lavoro e deve essere informato delle modifiche introdotte.

L'Organismo di vigilanza, nell'ambito delle proprie competenze, può conferire mandato a consulenti esterni qualificati e selezionati secondo apposita procedura, preventivamente approvata dall'Organismo stesso, affinché effettuino ispezioni volte ad ottenere formale valutazione riguardo ai seguenti aspetti:

- la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché dei meccanismi di aggiornamento di tale metodologia;
- la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi di cui al punto precedente alla normativa ed al presente Modello;
- la conformità delle metodologie e delle misure di prevenzione di cui ai punti precedenti alla migliore prassi per il settore in cui opera la Società.

I risultati della valutazione operata dai consulenti esterni vengono comunicati tramite apposita relazione all'Organismo di vigilanza per le opportune osservazioni e valutazioni.

L'Organismo di Vigilanza, alla luce delle risultanze di cui sopra, propone l'eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione, previa condivisione con il Datore di Lavoro.

PROTOCOLLO

“ASPETTI LEGATI ALLA SICUREZZA NELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DEI FONDI”

- La gestione delle attività di "Property Management", "Project Management" e "Facility Management" è demandata, di norma, a Soggetti Terzi cui la Società provvede a conferire, attraverso apposito contratto, predisposto per ciascun Fondo, la gestione delle stesse anche per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla sicurezza sul lavoro.
- La responsabilità relativa agli aggiornamenti in materia di sicurezza degli immobili (es. normativa antincendio, messa a norma delle strutture, etc.) è affidata alle funzioni competenti dei Soggetti Terzi mandatari che provvedono, sulla base delle necessità, a comunicare eventuali aggiornamenti alla Società.
- Per ciascun immobile sono, tra l'altro, identificate e pianificate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con indicazione delle relative attività programmate.
- In caso di attività che prevedano la presenza di cantieri fissi o mobili, come disciplinati nella normativa applicabile, sono formalmente nominati il Responsabile Lavori e i coordinatori per la Sicurezza (CSP e/o CSE) a cui è, tra l'altro, demandata attività di monitoraggio circa il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza da parte degli appaltatori e la predisposizione della documentazione prevista per legge (es. POS, PSC, etc.).
- Ove non espletata direttamente dai conduttori, è garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Manutenzioni ordinarie e programmate sono effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
- È effettuata e monitorata, sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate, l'assegnazione, la verifica e la gestione degli incarichi conferiti

ai Soggetti Terzi.

PROTOCOLLO
“CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI EPIDEMIE NEGLI AMBIENTI
DI LAVORO”

L’obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare le emergenze epidemiologiche, che rappresentano un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

In caso di epidemia, la SGR può adottare le misure così riassunte:

- modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- incentiva le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- sospende le attività non indispensabili per la continuità lavorativa;
- assume protocolli di sicurezza anti-contagio;
- incentiva le operazioni di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro.

Il presente protocollo integra la gestione dei rischi e le procedure di emergenza aziendali, in materia, tra l’altro, di lavoro agile, modalità di ingresso in ufficio, modalità di accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione in azienda e nelle auto aziendali, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, gestione di eventuali persone sintomatiche in azienda.

In caso di epidemia, su iniziativa del Datore di Lavoro, viene creato un comitato costituito dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del personale, dal RLS, dal RSPP e dal medico competente, volto ad analizzare l’evoluzione della situazione emergenziale al fine di valutare le misure da mettere in atto. Ogni membro del comitato partecipa in maniera proattiva al fine di garantire un approccio sistemico al problema.

MODALITÀ OPERATIVE E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV

I soggetti componenti del comitato sono tenuti a un obbligo di informativa verso l’Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE F "REATI DI RICETTAZIONE, DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO"

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, così come individuati dall'art. 25-octies del Decreto.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo.

La descrizione delle singole condotte rilevanti viene rinviata all'Allegato 1: Catalogo dei Reati.

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati di cui al D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, prevede, oltre alle pene pecuniarie, anche le sanzioni interdittive (v. Parte Generale, par. 1).

Ai fini della presente Parte Speciale sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi. Questi devono necessariamente integrarsi e completare, ove non specificamente previsto, la procedura descritta nel Manuale delle Procedure denominata "adempimenti antiriciclaggio" precedentemente adottata.

PRINCIPI DI COMPORAMENTO

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, in particolare devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché della procedura aziendale;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i Soggetti Terzi con i quali la SGR ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale e riferire al proprio responsabile;
- assicurare la tracciabilità e la ricostruibilità delle fasi del processo decisionale

- relativo ai rapporti finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla SGR, al fine di non permettere la modificazione successiva della stessa, se non con apposita evidenza.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Il Responsabile Antiriciclaggio, come individuato nella procedura "Adempimenti Antiriciclaggio", nonché tutte le aree aziendali eventualmente coinvolte, sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV qualunque difficoltà applicativa delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/07.

Il Responsabile Antiriciclaggio deve comunicare all'OdV le operazioni societarie e i rapporti di natura finanziaria con un Intermediario Finanziario non notorio che sono state realizzate. In particolare, devono essere rappresentate le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, nonché dei controlli interni volti a prevenire l'utilizzo di soggetti che possono svolgere attività finanziaria a fine di riciclaggio.

PARTE SPECIALE G

"REATI AMBIENTALI"

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia di tutela ambientale, così come individuati dall'art. 25-undecies del Decreto.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo.

La descrizione delle singole condotte rilevanti viene rinviata all'Allegato 1: Catalogo dei Reati.

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Norme in materia ambientale (artt. 137, 256, 257, 258, comma 4, secondo periodo, 259, comma 1, 260, 260-bis e 279, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3-bis, comma 1, e 6, comma 4, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549);
- Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (art. 8, commi 1 e 2, e 9, commi 1 e 2 D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Il processo si articola sostanzialmente nella gestione degli adempimenti in materia di bonifiche ambientali, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico, smaltimento rifiuti e nella gestione di ispezioni e verifiche.

In tutte le fasi del processo, ed in particolare nelle seguenti attività, è fatto divieto di tenere comportamenti che:

1. in sede di incontri formali e informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
2. in sede di predisposizione della documentazione necessaria, possano influire sulla scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
3. in sede di ispezioni e verifiche, possano influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli organismi di controllo.

FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

Nella Società, le figure di riferimento individuate a presidio degli adempimenti in materia di tutela ambientale risultano essere l'Asset Manager e nonché eventuali Soggetti Terzi, delegati in materia.

Alcune attività rientranti in ambiti rilevanti ai fini del Decreto sono state esternalizzate a Soggetti Terzi e sono regolate da contratti di *outsourcing* o mandati, con o senza rappresentanza, appositamente conferiti: si tratta, ad esempio, delle attività di gestione del patrimonio immobiliare ("Property Management", "Project Management" e "Facility Management"), nell'ambito della cui gestione, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, i contratti stipulati prevedono l'attribuzione, tramite specifica procura, dei poteri delegati. Nell'ambito dell'attività di gestione dei Fondi, i Fund Manager, in qualità di responsabili dei contratti, effettuano il controllo delle attività svolte dalle società mandatarie, anche con riferimento alle tematiche ambientali, avvalendosi di società terze, in funzione della complessità dell'iniziativa immobiliare.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sull'elemento qualificante della tracciabilità delle fasi del processo. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione);
- Verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione tecnica di supporto;
- Archiviazione dei flussi documentali fra le funzioni della Società interessate e gli organi della Pubblica Amministrazione deputati al rilascio di autorizzazioni e/o di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, o deputati all'effettuazione di ispezioni e verifiche.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto previsto nel presente Protocollo, i Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari nello svolgimento del processo in oggetto (ad es. sanzioni comminate a seguito di ispezioni e verifiche).

In particolare, a seguito di specifica richiesta dell'OdV, ogni funzione della SGR coinvolta deve comunicare report su ispezioni e verifiche, in corso e concluse, in relazione alle attività di carattere ambientale.

ALLEGATO 1

CATALOGO DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI PER L'OPERATIVITA' DELLA SGR

* * *

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [ARTICOLI 24, 25 E 25-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO]

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Commette reato il beneficiario della sovvenzione che non "amministra" correttamente il denaro ricevuto, in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque svolta.

* * *

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle

Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Questa fattispecie accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640-bis c.p. (v. oltre), costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o, ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

L'art. 316-bis è stato da ultimo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

* * *

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico [omissis].

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero l'induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con l'ottenimento di un indebito beneficio per l'agente ed un danno altrui) e si caratterizza per la specificità del soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico.

* * *

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Questa fattispecie può ormai qualificarsi quale circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p., essendosi in tal senso pronunziate in tal senso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Essa si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

La condotta di cui all'art. 640-bis c.p. possiede un *quid pluris* rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316-ter c.p. Il reato, infatti, si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono o per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità ed inganno nei confronti dell'ente erogatore.

La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo, con altrui danno.

L'art. 640-bis è stato da ultimo modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

* * *

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico della truffa, è caratterizzato, ai fini del D.Lgs. 231/01, dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.

Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti

attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770) già trasmessi all'amministrazione.

Il comma 3 della norma (che ha introdotto l'ipotesi di commissione del fatto con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti) è stato inserito dall'art. 7, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119. La legge di conversione ha soppresso l'inserimento di tale ipotesi di delitto tra i reati presupposto della responsabilità degli enti, previsto invece nel testo originario del decreto.

L'art. 640-ter è stato da ultimo modificato dal D.lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

* * *

Art. 317 c.p. - Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (ciò indipendentemente dalle sue competenze specifiche, ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione ed il privato concusso.

Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso.

* * *

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio.

Rispetto alla concussione, la corruzione sia propria (art. 319 c.p.), che impropria (art. 318 c.p.), si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti.

Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico ed il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda

con il dipendente per compiere un atto del suo ufficio. Per tale, deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario.

La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce invece l'atto, che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e che viene compiuto ad uso privato.

Secondo la giurisprudenza, la mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame, ove venga comunque accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

L'art. 318 è stato da ultimo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

* * *

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il privato corruttore nella corruzione "propria" si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i suoi doveri d'ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé (per verificarne la legittimità o l'illegittimità), ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere di per sé non illegittimo, ma comunque contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

* * *

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

* * *

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

L'art. 319-ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad *atti giudiziari*, la giurisprudenza ritiene che ciò non costituisca elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientrerebbe "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto.

Ai fini della configurazione del reato, quindi, non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice anche attività riconducibili a soggetti diversi dal giudice o dal pubblico ministero.

* * *

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

L'introduzione dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione sovverte l'originaria impostazione del Codice Penale che, come emerge dalla Relazione Ministeriale accompagnatoria, raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione "il costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità". Il fatto costitutivo del reato in questo caso sarebbe rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 codice penale, ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

* * *

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non di una forma gradata della corruzione del pubblico ufficiale.

* * *

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

* * *

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. E' quindi sufficiente, per la configurazione del reato, la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

* * *

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

[omissis]

Le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche ai membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri.
L'art. 322-bis c.p. è stato da ultimo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

* * *

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Tale disposizione è stata aggiunta dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta "Convenzione di Merida", ratificata con la L. 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall'Italia con la L. 28 giugno 2012, n. 110.

La norma è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto e il corruttore. Il bene giuridico tutelato è il prestigio della Pubblica Amministrazione.

* * *

Art 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La ratio di questa disposizione si rinviene nella necessità di tutelare il procedimento probatorio, evitando indebite strumentalizzazioni della facoltà di non rispondere concessa agli imputati, anche connessi.

* * *

**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
[ARTICOLO 24-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO]**

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Tale norma è stata inserita nel codice penale per effetto della L. 23 dicembre 1993, n. 547 al fine di estendere la disciplina della falsità anche ai documenti informatici. La disposizione in oggetto prevede che, se ad un documento informatico (pubblico o privato) la legge attribuisce efficacia probatoria, le condotte di falsità di cui agli articoli precedenti del codice penale trovano applicazione, a seconda che trattasi di documento pubblico o scrittura privata. Quindi, a prescindere da un supporto cartaceo, il legislatore prevede la consumazione dei reati di falsità sin dal momento in cui i documenti predetti vengano inseriti in un registro informatico, o comunque trasmessi telematicamente (ad es. tramite i sistemi relativi al processo telematico).

* * *

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La ratio di tale disposizione si coglie nella considerazione che i luoghi di dimora non sono intesi solo nella loro materialità, ma anche come proiezione spaziale della persona, la cui libertà individuale si estrinseca anche nell'interesse alla tranquillità e sicurezza dei propri sistemi informatici.

Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore.

La norma punisce due condotte: l'accesso non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto; il mantenimento in esso contro la volontà del gestore.

Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

Il delitto in esame risulta configurato anche dalla condotta del soggetto che, anche se abilitato ad accedere al sistema, vi si introduce per raccogliere dati protetti per fini estranei alle ragioni per cui possiede le chiavi di accesso, utilizzando dunque il sistema per finalità diverse da quelle consentite.

Il reato si consuma con la violazione del sistema informatico, a prescindere da una effettiva acquisizione dei dati.

* * *

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Tale norma è stata inserita nel codice penale per effetto della L. 23 dicembre 1993, n. 547 al fine di tutelare la riservatezza delle chiavi di accesso ai sistemi informatici o telematici.

Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore.

La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui all'art. 615-ter, sanzionando infatti la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del domicilio informatico altrui.

Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito al fine di procurarsi un profitto, di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico.

Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

* * *

Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Tale norma è stata inserita nel codice penale per effetto della L. 23 dicembre 1993, n. 547 e modificata dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.

La ratio della disposizione si coglie nella considerazione che i luoghi di dimora non sono intesi solo nella loro materialità, ma anche come proiezione spaziale della persona, la cui libertà individuale si estrinseca anche nell'interesse alla tranquillità e sicurezza dei propri sistemi informatici.

* * *

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

La norma è posta a tutela della inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti.

L'oggetto della condotta è rappresentato dall'apprendere in maniera fraudolenta della comunicazione, con la conseguenza che lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità ad eludere la possibilità di percezione della captazione dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione.

Il comma 2 prevede la medesima pena nei confronti di chi riveli pubblicamente il contenuto delle comunicazioni captate fraudolentemente da altri.

Il comma 4 prevede alcune circostanze aggravanti specifiche, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore di sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

* * *

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

La disposizione è diretta a garantire la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche.

La norma è posta a tutela della inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti. Trattasi di disposizione che punisce fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all'art. 617-quater, indicando infatti come penalmente rilevante l'installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni relative a un sistema informatico o tra sistemi telematici.

Il comma 2 prevede non un reato proprio, bensì una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore di sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

* * *

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Tale norma è stata inserita nel codice penale per effetto della L. 23 dicembre 1993, n. 547 e modificata dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, al fine di adeguare la normativa italiana alle nuove forme di manifestazione di criminalità informatica e apprestare così una tutela penale al diritto all'inviolabilità dei beni informatici.

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione a dati o programmi informatici altrui.

La condotta descritta dal legislatore riproduce quella del fatto illecito in materia aquiliana (art. 2043 c.c.), con la differenza riguardante la delimitazione dell'oggetto

del danno (che nel delitto in esame deve necessariamente essere un programma informatico o suoi dati e l'elemento soggettivo, limitato al dolo e non anche alla colpa.

Ad essere incriminata è la condotta di chi distrugge, cancella, deteriora o altera dati, informazioni o programmi informatici altrui.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena.

* * *

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale norma è stata inserita dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, al fine di ratificare gli impegni presi in seno al Consiglio d'Europa con la Convenzione di Budapest del 2001, così da adeguare la normativa italiana alle nuove forme di manifestazione della criminalità organizzata.

A differenza dell'art. 635-bis, la norma punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di dati o programmi informatici in uso ad un organo statale. La disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentativo. Se il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata.

* * *

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale norma è stata inserita dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, al fine di ratificare gli impegni presi in seno al Consiglio d'Europa con la Convenzione di Budapest del 2001, così da adeguare la normativa italiana alle nuove forme di manifestazione della criminalità organizzata.

Ad essere incriminata è la condotta di chi, tramite la distruzione, cancellazione, deterioramento o alterazione di dati o programmi informatici, o mediante introduzione abusiva nel sistema informatico, distrugge, cancella, deteriora o altera sistemi informatici o telematici altrui.

La norma punisce dunque più duramente il colpevole della fattispecie di cui all'art. 635-bis, qualora ne derivi una compromissione irreversibile di un sistema informatico, e non di semplici dati o informazioni.

* * *

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale norma è stata inserita dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, al fine di ratificare gli impegni presi in seno al Consiglio d'Europa con la Convenzione di Budapest del 2001, così da adeguare la normativa italiana alle nuove forme di manifestazione della criminalità organizzata.

A differenza dell'art. 635-quater, la norma punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di un sistema informatico di pubblica utilità. La disposizione ricalca essenzialmente lo schema del tentativo.

Se il danneggiamento o gli altri eventi si realizzano, la pena è aumentata.

* * *

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Tale norma è stata inserita dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, al fine di ratificare gli impegni presi in seno al Consiglio d'Europa con la Convenzione di Budapest del 2001, così da adeguare la normativa italiana alle nuove forme di manifestazione della criminalità organizzata.

La norma disciplina una autonoma figura di truffa, punendo la condotta del soggetto preposto al servizio di certificazione telematica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, viola gli obblighi certificativi previsti.

La condotta non descrive una vera e propria modalità fraudolenta del certificatore, ma il disvalore penale e truffaldino risulta insito nella violazione dolosa degli obblighi di certificazione. A tale soggetto infatti la legge, per l'importanza della funzione, conferisce una particolare forma di fiducia, in vista della certificazione.

* * *

REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI
[ARTICOLI 25-TER E 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO]

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La L. 27 maggio 2015, n. 69 contenente disposizioni in materia dei delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio ha reintrodotto il delitto di false comunicazioni sociali prima sanzionato come contravvenzione.

Con specifico riguardo alle società non quotate, la condotta illecita consiste oggi nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero o nell'omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La disposizione trova applicazione anche qualora le falsità o le omissioni

Nel caso di riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

I soggetti attivi della disposizione sono rimasti immutati; possono quindi compiere il delitto di false comunicazioni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, i sindaci ed i liquidatori.

La pena prevista per tale reato è oggi costituita dalla reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto così configurato è procedibile d'ufficio salvo le ipotesi di lieve entità per le quali il Legislatore ha previsto una norma ad hoc introducendo l'art. 2621 bis. Esso, infatti, prevede che, sempre nell'ambito delle società non quotate e salvo che la condotta non costituisca più grave reato, la pena sia ridotta da sei mesi a tre anni

qualora i fatti siano di lieve entità, tenuto conto della natura delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Le ulteriori novità che sono scaturite dalle modifiche apportate con la Legge Anticorruzione sono rappresentate da: la scomparsa delle soglie di non punibilità già previste dagli abrogati commi 3 e 4 dell'articolo in commento; l'eliminazione del riferimento all'omissione di "informazioni" oggi sostituito dai "fatti materiali rilevanti"; il passaggio da un reato di danno ad uno di pericolo; la modifica riferimento al dolo essendo venuta meno "l'intenzione di ingannare i soci al pubblico".

* * *

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

* * *

Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto.

L'art. 34 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha abrogato l'art. 2623 c.c. ed ha contestualmente inserito il reato di "falso in prospetto" all'interno del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 173-bis). In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01.

Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono peraltro ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli art. 2621 e 2621-bis c.c., qualora ricorrano tutti i presupposti richiesti da detti articoli.

* * *

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.329, l'altra con la reclusione fino a 1 anno (e per la quale si procede a querela della persona offesa). Il soggetto attivo è sempre l'amministratore, il quale impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci o agli organi sociali.

Nella seconda fattispecie, il presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. E' prevista la procedibilità a querela di parte.

* * *

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

È una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

* * *

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La norma prevede la clausola "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato", in quanto l'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare il più grave reato di cui all'art. 646 c.p. (Appropriazione indebita).

L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.

I soggetti attivi sono i soli amministratori, la norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge.

E' prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

* * *

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali (o della società controllante), cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

* * *

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Si tratta di un reato di danno.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

* * *

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La condotta delittuosa consiste nell'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società (deve trattarsi di società quotata).

Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 2391, 1° co. c.c., deve essere indirizzata agli altri amministratori ed al collegio sindacale, per una valutazione sulla convenienza dell'operazione per la società.

L'ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma quando, dalla mancata comunicazione, derivino danni alla società od ai terzi.

* * *

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale.

Le tre condotte rilevanti sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzata, è prevista la reclusione fino a un anno.

* * *

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione.

E' contemplata la previsione dell'evento di danno per i creditori. I liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi.

Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 "Operazioni in pregiudizio dei creditori", è prevista la procedibilità a querela. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

* * *

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

La modifica dell'art. 2635 codice civile, introduce esplicitamente il richiamo alla corruzione tra privati, e subordina l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato. Rispetto la previgente formulazione si assiste: i) ad un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui; ii) all'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità.

Il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, rubricato «Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'unione europea» ha introdotto il sesto comma della norma in commento, stabilendo che la misura della confisca per equivalente non possa in ogni caso essere inferiore al valore delle utilità date o promesse. Successivamente è intervenuto il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, «Attuazione alla decisione quadro/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato», che, sostituendo il primo e terzo comma e modificando il sesto comma dell'art. 2635, ha previsto in primo luogo, la possibilità che le condotte di corruzione tra privati siano realizzate anche per interposta persona; in secondo luogo, si è disposto un ampliamento della categoria dei soggetti punibili per il reato di corruzione passiva tra privati, ricomprendendo anche coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle esercitate dai soggetti espressamente indicati nella prima parte del primo comma (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori); si ampliano, inoltre, le condotte sanzionabili, inserendo, nel primo comma, la sollecitazione, accanto alla ricezione e all'accettazione della promessa e, nei commi terzo e sesto, l'offerta; infine, dalla fattispecie, nel primo comma, è stato espunto il

riferimento al «documento alla società», non essendo più necessario, altresì, l'effettivo compimento o l'omissione di atti.

L'art. 2635 è stato da ultimo modificato con L. 9 gennaio 2019, n. 3.

* * *

Art. 2635-bis, comma 1, c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

L'art. 2635-bis, introdotto dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, disciplina la nuova ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati. Il reato-presupposto rilevante ai fini del Modello è quello previsto al primo comma: istigazione attiva, che punisce colui che, al fine di ottenere il compimento o l'omissione di un atto, in violazione dei doveri di ufficio e di fedeltà, offre o promette denaro o altra utilità indebite agli soggetti qualificati delle società e dell'ente privato previsti dall'art. 2635 (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché altri soggetti con funzioni direttive) qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Non rileva ai fini del Modello l'istigazione passiva, di cui al secondo comma, che invece punisce i suddetti soggetti della società o dell'ente privato che, in cambio delle citate condotte illecite, sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, la dazione o la promessa, di denaro o altra utilità, qualora la sollecitazione non sia accettata.

* * *

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. E' necessario un concreto risultato lesivo, che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

* * *

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La scelta del Legislatore nasce dal fatto di aver esso disciplinato la diversa fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione dello specifico reato di manipolazione del mercato

Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).

* * *

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le

funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva).

Il Legislatore ha previsto la medesima pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In ultimo, è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente, ma anche solo per colpa.

* * *

Art. 2, comma 1, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Tale ipotesi delittuosa ricorre tutte le volte in cui la dichiarazione, oltre ad essere non veritiera, risulti "insidiosa", ossia sorretta da un impianto contabile o documentale di comodo in grado di sviare o intralciare la successiva attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. È il delitto ontologicamente più grave.

Per la consumazione del delitto in questione è necessario che i documenti o le fatture usate fraudolentemente siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

L'art. 2 è stato da ultimo modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

* * *

Art. 2, comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il comma 2-bis è stato inserito dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

* * *

Art. 3, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'ipotesi de quo ricorre nel caso in cui, al fine di evadere l'Iva o l'imposta sui redditi, nelle dichiarazioni relative a tali imposte, vengano indicati elementi attivi per un elemento inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. A condizione, tuttavia, che:

- l'imposta evasa, sia essa a titolo di Irpef o di Iva, sia superiore a 30.000 euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, in ogni caso, superiore a 1.500.000 euro, ovvero, qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie sia superiore al 5% dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

La fraudolenza dichiarativa del delitto in questione è specifica dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità richiedendo, per il suo avveramento, una falsa rappresentazione delle scritture contabili ovvero di essersi avvalsi di documenti o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

L'art. 3 è stato da ultimo modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

* * *

Art. 8, comma 1, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il delitto di cui in parola si consuma quando un soggetto, pur di consentire a terzi l'evasione dell'imposta, emetta documenti relativi ad operazioni inesistenti. In tal caso è previsto il "cumulo giuridico" ovvero il compimento di un solo reato anche di fronte a l'emissione di più documenti falsi a diversi soggetti nel medesimo periodo d'imposta.

L'art. 8 è stato da ultimo modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

* * *

Art. 8, comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Emissione di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il comma 2-bis è stato inserito dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

* * *

Art. 10, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La condotta punita con la reclusione è la distruzione, totale o parziale, di documenti o scritture contabili di cui si è obbligati alla conservazione per legge, qualora impedisca la ricostruzione dei redditi.

L'art. 10 è stato da ultimo modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

* * *

Art. 11, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni per coloro che, al fine di non pagare le imposte sui redditi, gli interessi e le eventuali sanzioni, per un importo

complessivo superiore a 50.000 euro, compiano atti fraudolenti su beni propri o altrui, idonei a rendere inattiva la procedura di riscossione coattiva.

Sono soggetti alla medesima pena coloro che, al fine di ottenere per sé o per altri il pagamento parziale di tributi, indicano nella documentazione presentata ai fini della transizione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi per un ammontare superiore a 50.000 euro. Qualora l'imposta non versata o pagata parzialmente, comprensiva di sanzioni e interessi, sia superiore a 200.000 euro la pena è la reclusione da 1 anno a 6 anni.

* * *

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
[ARTICOLO 25-QUINQUES DEL DECRETO LEGISLATIVO]

Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", sono state introdotte alcune novità nella fattispecie di reato di c.d. "caporalato".

Queste le principali novità del provvedimento:

- riformulazione del reato di caporalato ("intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" - art. 603-bis c.p.);
- applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
- previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- il rafforzamento dell'istituto della confisca.

Il reato in parole è stato introdotto nel Decreto, quale reato-presupposto; la responsabilità amministrativa dell'Ente per il reato di caporalato prevede la sanzione pecuniaria prevista va da 400 a 1.000 quote (l'importo di una quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro).

* * *

**REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL
MERCATO
[ARTICOLO 25-SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO]**

Art. 184 TUF – Abuso di informazioni privilegiate.

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. ...omissis...

Il reato di *insider trading* (o, meglio, abuso di informazioni privilegiate) ha una storia relativamente recente nell'ordinamento italiano, ma ha comunque sollevato

una grande attenzione da parte di legislatore e giurisprudenza, anche su impulso comunitario.

Un soggetto (*insider*) può entrare in possesso di informazioni privilegiate grazie al fatto che partecipa al capitale di una società, è membro di organi di amministrazione, direzione o controllo, oppure esercita una funzione (anche pubblica), una professione oppure un particolare ufficio.

La CONSOB è il soggetto cui spetta il controllo sui *market abuse* in Italia.

L'art. 184 TUF è stato da ultimo modificato con D.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

* * *

Art. 185 TUF – Manipolazione del mercato.

1. *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

1-bis. *Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.*

2. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

2-bis. *Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari di cui il prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

2-ter. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:*

a) *ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);*

b) *ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;*

c) *ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).*

Il reato di manipolazione del mercato (o aggio) è compiuto da colui che diffonde notizie false oppure realizza operazioni simulate o altri artifici concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La CONSOB è l'autorità di vigilanza dei mercati cui spetta il controllo sull'aggio.

L'art. 185 TUF è stato da ultimo modificato con D.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

* * *

Art. 187-bis TUF – Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.*

2. *...omissis...*

3. *...omissis...*

4. *...omissis...*

5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*

6. *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

* * *

Art. 187-ter TUF – Manipolazione del mercato.

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.*

2. *Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.*

3. *...omissis...*

4. *Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.*

5. *...omissis...*

6. *...omissis...*

7. *...omissis...*

* * *

**OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO**

[ARTICOLO 25-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO]

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico al richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2 c.p., la colpa del datore di lavoro in materia antinfortunistica.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (*negligenza specifica*), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

L'art. 589 c.p. è stato da ultimo modificato dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3.

* * *

Art. 590, comma 3 c.p. – Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 ad euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[Omissis]

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

Le lesioni possono essere:

- lieve: se da essa deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni;
- grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- gravissima, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda

l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

* * *

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
[ARTICOLO 25-OCTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO]**

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Quanto all'elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che:

a) delitto presupposto: il delitto in esame sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato (c.d. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e non, quindi, in una semplice contravvenzione), al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo. Nei casi dubbi, secondo la miglior dottrina, dovrebbe applicarsi il c.d. criterio cronologico, tale per cui la condotta è considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima della consumazione del medesimo, mentre costituisce ricettazione se posta in essere dopo tale momento. Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

b) Soggetto attivo: soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore ed il compartecipe al reato presupposto.

c) Condotta del reato: il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi. Più precisamente:

- acquistare significa, secondo alcuni autori, comperare in senso tecnico, mentre, secondo altri autori e per la giurisprudenza prevalente, sarebbe sufficiente qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico (anche diverso dalla vendita) idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente

- ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa;

- occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta;

- intromissione consiste in una attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'interessamento per fargliela acquistare;

- denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto secondo alcuni autori, sono da intendersi per tali non solo il frutto del precedente delitto (c.d. corpo del reato), ma ogni altra cosa che servì o fu destinata a commettere il delitto precedente. Altra parte della dottrina ritiene, invece, che tali siano soltanto le cose ottenute attraverso il reato presupposto, ciò allo scopo di non confondere le cose "provenienti" con quelle "attinenti" al reato.

Il delitto è consumato quando l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intermesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa. È configurabile il tentativo.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

L'art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale.

Molto discusso è poi il problema della punibilità della ricettazione anche a titolo di dolo eventuale. Secondo alcuni autori ciò sarebbe certamente possibile, pertanto sarebbe punibile il reato di ricettazione anche nel caso in cui il reo, pur dubitando della provenienza illecita del bene, abbia comunque deciso di agire, accettando così il rischio di commettere il reato.

* * *

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p..

Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico.

Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

La sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso).

Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).

Infine, la formula più generale di qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita.

Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto *de quo* anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile, ovvero in caso di mancanza di una condizione di procedibilità. La fattispecie è applicabile anche quando ci si riferisca a proventi di un reato commesso all'estero.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate.

Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale concorrente, al delitto presupposto.

E' prevista una circostanza aggravante speciale per chi commette il delitto nell'esercizio di un'attività professionale.

Viceversa, la pena è diminuita in caso di provenienza del denaro, di beni o di altre utilità da un delitto che prevede la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

* * *

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

Il termine "impiego" ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli.

Come per il riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

E' riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

Viene, altresì, richiamata l'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. se il fatto è di particolare tenuità.

* * *

648-ter.1 c.p. - Autoriciclaggio.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il 3° co. dell'art. 3, L. 15.12.2014, n. 186 ha introdotto nell'ordinamento penale italiano, dopo un lungo dibattito dottrinale e dopo un travagliato iter parlamentare, il delitto di autoriciclaggio.

Soggetto attivo del reato è l'autore del delitto presupposto, nonché i concorrenti nel delitto presupposto. Si tratta, pertanto, di un reato proprio.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto.

Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto: 1) le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto; 2) i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Ai sensi del 4° co. della norma, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Le pene previste per il delitto di auto riciclaggio variano in ragione della gravità del delitto presupposto. Nel 1° co. della norma la pena prevista è da due a otto anni di reclusione e da 5 mila a 25 mila euro di multa. Nel caso in cui il delitto presupposto non colposo abbia una pena detentiva inferiore nel massimo a cinque

anni, il 2° co. dell'art. 648-ter.1 prevede una pena compresa tra uno e quattro anni di reclusione e 2.500 e 12.500 euro di multa. Ai sensi del 3° co. della norma, le più gravi sanzioni stabilite dal 1° co. saranno comunque applicabili se "il denaro, i beni o le altre utilità" provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, ovvero con la finalità di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416-bis (art. 7, D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.1991, n. 203).

Costituisce una circostanza aggravante ad effetto comune l'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale (5° co.); integra invece una circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena fino alla metà) l'essersi efficacemente adoperato per evitare che le condotte fossero portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (6° co.).

Il rinvio all'ultimo comma dell'art. 648 implica che il concorrente nel reato è punibile anche nel caso in cui l'autore del reato presupposto non sia imputabile, punibile, ovvero quando faccia difetto una condizione di procedibilità.

Al delitto di autoriciclaggio si applica la disciplina della confisca di cui all'art. 648-quater.

* * *

REATI AMBIENTALI

[ARTICOLO 25-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO]

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

La L. 22.5.2015, n. 69 ha introdotto nel Libro II del codice penale un nuovo Titolo VI bis, recante delitti contro l'ambiente. In particolare, la legge ha introdotto cinque nuove fattispecie delittuose (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica). Trattasi di una innovazione legislativa da lungo tempo auspicata in dottrina e giurisprudenza per l'esigenza, nascente dalla pratica del diritto, di assicurare adeguata tutela penale in relazione a condotte particolarmente gravi concretamente lesive del bene ambiente.

Il reato è a forma libera e di danno ed è integrato da qualsiasi condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, significativi e misurabili. I due aggettivi tentano di precisare la tipicità del fatto, richiamando la dimensione

del danno e la possibilità di una sua quantificazione. La condotta di inquinamento deve essere tenuta abusivamente.

* * *

Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La norma introduce la nuova fattispecie di disastro ambientale, da lungo tempo auspicata da dottrina e giurisprudenza, al fine di assicurare adeguata tutela penale in relazione a condotte particolarmente gravi concretamente lesive del bene ambiente e di porre termine alla ormai estesa prassi giurisprudenziale che, in assenza di specifiche disposizioni penali, ricorreva all'applicazione dell'art. 434, che punisce chiunque commetta un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o un «altro disastro», se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, estendendone assai discutibilmente l'ambito di applicazione. Il generico riferimento ad «altro disastro» contenuto all'art. 434 aveva, infatti, consentito alla giurisprudenza di applicare la norma anche alle ipotesi di «disastro ambientale», fino ad ora non disciplinate da altra disposizione di legge. Trattavasi, tuttavia, di situazioni del tutto differenti, che non presentavano elementi di omogeneità con l'unica ipotesi espressamente contemplata dalla norma (il crollo di edifici), con il conseguente rischio di un'applicazione analogica della stessa in malam partem.

* * *

Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

La norma estende la punibilità per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale a titolo di colpa, rimodulando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, con una diminuzione della pena da un terzo a due terzi.

* * *

Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

* * *

Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

L'art. 452-octies introduce tre nuove circostanze aggravanti dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso.

Il 1° co. e il 2° co. prevedono un aumento fino ad un terzo della pena prevista, rispettivamente, all'art. 416 e 416-bis quando l'associazione sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti al nuovo Titolo VI bis del Libro secondo del codice penale ovvero, nel caso dell'associazione mafiosa, sia diretta all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Il 3° co. contempla una circostanza aggravante ad effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà per il caso in cui facciano parte dell'associazione (ex art. 416 o 416 bis) pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

* * *

Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La disposizione in esame è stata introdotta dall'art. 1, 1° co., lett. a, D.Lgs. 7.7.2011, n. 121 in attuazione della L. 4.6.2010, n. 96 che aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni contenute nella Dir. 19.11.2008, n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e nella Dir. 21.10.2009, n. 2009/123/CE che modifica la Dir. 7.9.2005, n. 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Vengono delineate due fattispecie autonome che si distinguono, principalmente, per il diverso oggetto materiale costituito, nella prima ipotesi, da specie animali e, nella seconda, da specie vegetali e, conseguentemente, vengono tipicizzate condotte in parte diverse, ma sostanzialmente equivalenti. Ulteriori differenze riguardano la clausola di sussidiarietà, presente nella prima e assente nella seconda, nonché in punto sanzione essendo previste arresto o ammenda in un caso ed esclusivamente l'ammenda nell'altro.

* * *

Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

* * *

Art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Sanzioni penali.

1. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5*

e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano

naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per le finalità di cui sopra, il decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

* * *

Art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduecento se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

* * *

Art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Bonifica dei siti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

* * *

Art. 258, comma 4, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all' articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all' articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all' articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

* * *

Art. 259, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti.

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell' articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell' Allegato II del citato regolamento in violazione dell' articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell' ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l' arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

* * *

Art. 260 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. (4)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l' allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all' articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell' ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all' eliminazione del danno o del pericolo per l' ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

* * *

(4) La norma è stata abrogata dal D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha disposto l' introduzione dell' art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Art. 260-bis D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

1. *I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR1) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*

2. *I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR1) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*

3. *Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTR1 - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

4. *Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.*

5. *Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR1) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro*

quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

** * **

Art. 279, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Sanzioni.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

** * **

Art. 1, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo

1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

* * *

Art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la

detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

* * *

Art. 3-bis, comma 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

* * *

Art. 6, comma 4, L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

* * *

Art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

* * *

Art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento doloso.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

* * *

Art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento colposo.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

ALLEGATO 1 BIS CATALOGO DEGLI ALTRI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

* * *

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [ARTICOLO 24-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO]

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

* * *

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniero.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

* * *

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso.

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

* * *

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità

giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

* * *

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

* * *

Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p. - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo

pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

* * *

**FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
[ARTICOLO 25-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO]**

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

* * *

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

* * *

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

* * *

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

* * *

Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

* * *

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

* * *

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

* * *

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

* * *

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

* * *

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

* * *

**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
[ARTICOLO 25-BIS.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO]**

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

* * *

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

* * *

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

* * *

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

* * *

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

* * *

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

* * *

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito,

a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

* * *

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

* * *

**DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE
DEMOCRATICO
[ARTICOLO 25-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO]**

L'art. 25-quater del Decreto ha introdotto la punibilità dell'ente in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale o da leggi speciali, ovvero in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo. Il legislatore ha, quindi, previsto un rinvio "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi previste dal nostro ordinamento. Di seguito si riportano alcune fattispecie di reato rilevanti:

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

* * *

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

* * *

Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

* * *

Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

* * *

Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo.

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

* * *

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

* * *

Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o

prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

* * *

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

* * *

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

* * *

Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n. 15) - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

(omissis)

* * *

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999)

1. *Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:*

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

2. *(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;*

(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

3. *Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).*

4. *Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.*

5. *Commette altresì un reato chiunque:*

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

* * *

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [ARTICOLO 25-QUATER.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO]

Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

* * *

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [ARTICOLO 25-QUINQUES DEL DECRETO LEGISLATIVO]

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

* * *

Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

* * *

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

* * *

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

* * *

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

* * *

Art. 601 c.p. - Tratta di persone.

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

* * *

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

* * *

Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

* * *

**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE
[ARTICOLO 25-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO]**

Art. 171, comma 1, lettera a-bis), e comma 3, Legge 22 aprile 1941, 633.

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

* * *

Art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, 633.

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

* * *

Art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, 633.

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

* * *

Art. 171-septies Legge 22 aprile 1941, 633.

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

* * *

Art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, 633. ⁽⁵⁾

* * *

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
[ARTICOLO 25-DUODECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO]**

Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

* * *

Art. 12, comma 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

⁽⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 2004, n. 426, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 171-octies.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

* * *

Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

* * *

RAZZISMO E XENOFOBIA
[ARTICOLO 25-TERDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO]

Art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654 - Ratifica ad esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 ⁽⁶⁾.

* * *

**FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI
SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**
[ARTICOLO 25-QUATERDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO]

Art. 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401 - Frode in competizioni sportive.

⁽⁶⁾ La norma era stata introdotta dalla L. 16 giugno 2016, n. 115, e modificata dalla L. 20 novembre 2017, n. 167 (così recitava: "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"). Il D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ha disposto l'introduzione degli artt. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e 604-ter c.p. (Circostanza aggravante).

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

* * *

Art. 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.